

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Omaggio — Sorteggio di una deputazione per compiere il Re in occasione del capo d'anno — Relazione sul progetto di legge per aumento del capitale sociale della ferrovia di Susa — Seguito della discussione del progetto di legge pel catasto stabile — Emendamenti dei deputati Gerbore, Della Motta e Deforesta all'articolo 7 — Osservazioni dei deputati Di Revel relatore, Michelini G. B., Della Motta, Cadour G., Ara, Cavallini, Pernati e del commissario regio signor Rabbini — Rigetto degli emendamenti dei deputati Deforesta e Gerbore, e approvazione degli articoli 7 e 8 — Interpellanza del deputato Avigdor sull'esecuzione del trattato commerciale colla Francia, e risposta del ministro delle finanze — Istanze del deputato Martelli — Relazione sul progetto di legge per la compra di locomotive — Presentazione di tre progetti di legge del ministro di grazia e giustizia e dell'interno: 1° per lo stipendio ai commissari di leva; 2° per l'ordinamento dei procuratori: 3° sugli uscieri dei tribunali — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze pel riscatto dei posti di procuratore — Relazione sui progetti di legge per la creazione di una classe criminale annessa al magistrato d'appello in Torino e per la divisione del magistrato del Consolato in due sezioni — Seguito della discussione del progetto di legge sul catasto — Modificazioni del regio commissario, del ministro dei lavori pubblici e del deputato Brunet — Osservazioni dei deputati Michelini G. B. e Cavallini — Rigetto dell'emendamento del deputato Brunet, ed approvazione dell'articolo 9 — Articolo d'aggiunta proposto dal deputato Brunet sull'articolo 10 — Opposizioni dei deputati Di Revel relatore, Michelini G. B. e Galvagno e del commissario regio — È rigettato — Approvazione dell'articolo 10.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5542. L'abbadessa e 27 religiose rocchettine, componenti il monastero di Santa Maria in Passione,

5543. L'abbadessa e 29 religiose professe del monastero di Santa Chiara d'Albaro,

5544. La priora e 20 monache del monastero di Santa Teresa della città di Savona,

5545. La priora e 20 religiose carmelitane scalze del monastero dei Santi Giuseppe e Teresa, a San Gerolamo della città di Genova,

5546. L'abbadessa e 37 monache dell'ordine di sant'Agostino nel monastero di Santa Chiara in Montefalco in Rapallo,

5547. L'abbadessa e tutte le religiose eremitane di sant'Agostino, in numero di 30, componenti l'intera comunità del monastero della santissima Annunziata della città di Savona,

5548. La priora e 37 monache agostiniane, componenti la comunità del monastero di San Sebastiano in Genova,

5549. L'abbadessa e 34 religiose del monastero delle romite di San Giovanni Battista di Genova,

5550. L'abbadessa del monastero delle cappuccine di Genova e con essa tutte le monache, in numero di 39, componenti quella comunità,

5551. La superiora del monastero della Visitazione in Nizza insieme a 38 religiose della stessa comunità,

Si rivolgono alla Camera con distinte petizioni per ottenere che venga respinto il progetto di legge presentato dal Governo per la soppressione delle corporazioni religiose.

5552. Il Consiglio comunale di Dorgali, provincia di Nuoro, accennati gl'inconvenienti che derivano al pubblico servizio per la mal sistemata direzione postale in quelle lo-

calità, fa istanza che il corriere da Nuoro sia spedito direttamente a quel comune.

5553. Bessone Giovanni Battista, di Vigone, di professione falegname, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze manda a comunicare alla Camera esemplari della statistica commerciale per l'esercizio del 1852.

Saranno distribuiti ai signori deputati a domicilio.

Il signor prefetto del reale palazzo, con suo dispaccio del 26 dicembre, annunzia che lunedì prossimo, primo giorno del nuovo anno, alle ore 9 e 1/2, Sua Maestà riceverà la Camera per deputazione, prevenendo ad un tempo che S. M. ha dispensate dal discorso tutte le deputazioni dei corpi dello Stato.

Si procederà all'estrazione a sorte per la formazione della deputazione che avrà l'onore di presentare gli omaggi della Camera a Sua Maestà.

La deputazione risulta così composta:

Farina M., Arnulfo, Castelli, Casanova, Michelini G. B., Buraggi, Naytana, Martelli, Pescatore.

Supplenti — Berruti, Deforesta, Mellana.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA FERROVIA DI SUSÀ.

BRIGNONE, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza la relazione della Commissione sul progetto

di legge per aumento del capitale sociale per la ferrovia di Susa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1687.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.

La discussione è rimasta all'articolo 7.

GERBONE. La discussione che si è fatta ieri sull'articolo 7 rende necessaria una maggiore spiegazione per parte del Governo sul senso che deve ritenere la suddetta disposizione. Mi pare siasi fatta confusione di due cose che debbono andare disgiunte, perchè ben distinte l'una dall'altra, siasi cioè confuso ciò che costituisce il territorio comunale, la circoscrizione territoriale di un comune, la quale si concepisce indipendente dall'idea e dai diritti di proprietà rispetto al comune, coi beni patrimoniali che un comune possiede e può possedere tanto nel suo territorio che in quello di altri comuni.

A me pare che la circoscrizione territoriale di un comune non possa sussistere se non in modo così aderente da formare un sol corpo, una sola superficie continua; capisco che il territorio di un comune s'inoltri in quello di un altro in modo da esserne circondato o confinato da più parti, ma non posso persuadermi che si dia, massime nel nostro paese, il caso di una frazione di territorio di un comune totalmente disgiunta dal corpo della superficie determinata dalla sua circoscrizione ed inchiusa da ogni parte nel territorio di altro comune, situazione questa che sarebbe in opposizione assoluta coll'idea e col fatto della circoscrizione territoriale di ciascun comune.

Altro è dei beni che, come qualunque privata persona, un comune può possedere od acquistare sul territorio di altro comune; questi possessi ed acquisti, ancorchè sussistenti in capo di un comune, non variano punto la circoscrizione territoriale dell'altro comune nella quale trovansi chiusi, continuano a far parte del territorio di questo, ed a soggiacere in pesi e tasse comuni a tutto il territorio come i possessi degli altri privati, benchè dessi siano goduti ed amministrati da altro comune per ciò che riflette i diritti derivanti dalla proprietà.

Fatta questa distinzione fra i beni patrimoniali di un comune, comunque si trovino, ed il territorio comunale derivante dalla sua circoscrizione, costituente la superficie della sua circoscrizione territoriale, io domando se la disposizione dell'articolo voglia colpire una parte di ciò che costituisce la superficie risultante dalla circoscrizione territoriale, od i beni che possiede a titolo di proprietà in un altro comune. Se si ha in mira la suddetta superficie, io ritengo l'articolo inutile, perchè non può darsi il caso che parte di essa possa essere inchiusa da ogni parte dal territorio di altro comune, l'idea di cotale separazione e disgiunzione essendo incompatibile, anzi contraria all'idea di circoscrizione territoriale, la quale poggia essenzialmente sulla continuità della superficie;

e se mai il detto articolo potesse essere utile nel senso dei proponenti, vorrebbe almeno essere modificato nella sua espressione, cioè vuol essere la frase « nel cui territorio si trovano » surrogata dalle parole « nel territorio da cui è circondato. » Fra queste passa una immensa differenza in fatto di circoscrizione territoriale dei comuni poichè, la porzione di terreno che è contenuta nel territorio di un comune non può a meno di farne già parte sostanziale, mentre quella che è soltanto circondata o confinata in ogni senso dal territorio di un altro comune, ha una esistenza propria, e non fa parte di quest'ultimo. Se poi sono i beni e possessi che un comune tiene a titolo di proprietà nel territorio di altro comune, l'articolo 7 deve sopprimersi perchè inutile ed ingiusto: inutile perchè i diritti di proprietà spettanti all'altro comune per nulla contrariano la circoscrizione territoriale, le operazioni, le tasse catastali del proprio territorio per le quali il possidente è nella stessa condizione di qualunque proprietario privato; ingiusto poi perchè non vi è nessuna ragione di spogliare il comune di queste sue proprietà, per lo più acquistate a titolo oneroso, e massime di spogliarnelo senza i debiti compensi ed indennità.

Conchiudo per la soppressione dell'articolo 7; sussidiariamente per la sua modificazione.

Anche la parola *riunita* dovrebbe essere surrogata da altra più appropriata allo scopo, poichè essa implica l'idea che quella frazione da riunirsi abbia già fatto parte di quel territorio e ne sia stata distaccata; e la conseguenza ne sarebbe che l'articolo non potrebbe colpire quella frazione che non ha mai appartenuto al comune cui si vuole ascriverlo, ciò che deve verificarsi nella maggior parte dei casi, perchè appartenendo attualmente ad altro comune, deve avergli sempre appartenuto.

DI REVEL, relatore. Io prego la Camera di avvertire che gli articoli che siamo sinora venuti discutendo concernono la misura, l'accertamento della proprietà; si parla qui solamente del mezzo col quale si deve accertare la proprietà. Coll'articolo 6 si è detto: « alla misura parcellare si farà precedere la delimitazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddittorio dei comuni limitrofi. »

Coll'articolo 7 si prescrive che le porzioni di terreno inchiusa da ogni parte in un comune, ed amministrata da un altro, saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano.

Si noti che qui non vi è questione di proprietà, ma si tratta unicamente di vedere, quando gli operatori del catasto comincino le operazioni di misura, come debbano ripartire sulle mappe i terreni.

Coll'articolo 6 si tratta in prima di determinare i confini del territorio, ma si statuisce in pari tempo che, se insorgono questioni intorno ai medesimi, non si possono arrestare le operazioni catastali.

Come procederanno poi gli operatori del catasto quando in contraddittorio dei rispettivi comuni andranno a fare le delimitazioni? La questione sarà di vedere se la linea territoriale s'inoltri più in un comune che in un altro; quindi si determinerà la natura della questione, e si dirà: il comune *A* pretende che il suo confine va sino al punto *I*, il comune *B* afferma che il suo confine va sino al punto *H*. Quindi la porzione compresa tra questi due estremi sarà quella che cadrà in contestazione.

Ciò fatto, si lascerà che decidano i tribunali competenti.

Quanto all'articolo 7, non c'è questione di confini; ma è evidente che si tratta di una porzione di territorio comunale che è inchiusa in un altro.

E qui rispondo all'onorevole preopinante, osservando non essere a mia cognizione che esistano comuni che abbiano una porzione di territorio inchiusa in un altro.

RABBINI, *commissario regio*. Vi sono degli esempi.

DI REVELL, *relatore*. Tanto meglio. Allorchè ciò avviene, provvede a questo sconcio l'articolo 7 col determinare che all'occasione del rilevamento questa frazione, che è inchiusa in un altro territorio, sarà compresa nel censimento del territorio nel quale questa frazione è inchiusa; e qui non è punto il caso di vedere se questa frazione di territorio costituisca o no beni patrimoniali dell'altro comune, o se sia solamente una frazione del medesimo comune.

Comunque sia, o siano beni patrimoniali, o siano frazioni di comune, compresi come si trovano e circondati da ogni lato da un altro territorio, debbono essere compresi in questo territorio.

Io credo con queste osservazioni di avere altresì risposto a quanto accennava ieri l'onorevole Brunet, cioè che vi fosse analogia tra la disposizione dell'articolo 6 e quella dell'articolo 7. Come osservai, l'analogia non esiste. La disposizione dell'articolo 6 è intesa unicamente a non arrestare l'operatore mentre fa il rilevamento. Se vi ha contestazione intorno ai limiti, l'operatore ne tien conto, e nelle sue misure constata che questa frazione di territorio è in contesa; e l'applicarla nella formazione della mappa più all'uno che all'altro, questo non toglie i diritti di proprietà.

Nell'articolo 7 invece si tratta di una questione, in cui non vi possono essere contestazioni di limiti rispetto al catasto, perchè dal momento che questa frazione di terreno è circondata da ogni parte dal rimanente del territorio, si determina in quest'articolo che debba far parte di quel territorio.

Che poi il comune, da cui questa frazione viene stralciata, abbia in essa diritto di proprietà o patrimoniale od altra, come dissi, la questione resta illusa compiutamente, perchè non si è voluto nemmeno ritenere quell'aggiunta che vi era al fine dell'articolo 7 del primitivo progetto, appunto pel timore che con una locuzione di tal natura si restringessero i diritti che si vogliono conservati a questi beni o ai possessori di questi beni che vengono a formar parte di un territorio nel quale si trovano inchiusi.

Pertanto io credo che, ben lungi dall'essere superflua la disposizione dell'articolo 7, diventa assolutamente necessaria, massime dopo la dichiarazione poc'anzi fatta dal commissario regio, che esistono effettivamente comuni che si trovano in questa condizione.

Faccio osservare poi che la locuzione è così chiara da non poter lasciare dubbio che le porzioni di territorio incluse da ogni parte in un comune e amministrare da un altro, saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano.

Se si vuole però sostituire la parola *unita* a quella *riunita*, non si toglierà per nulla la chiarezza della locuzione, nè si diminuirà l'efficacia della legge.

RABBINI, *commissario regio*. Io non tratterò più lungamente la Camera su questo argomento, sul quale sembra che essa sia sufficientemente istruita; debbo solo farle nota una circostanza importantissima che bisogna pure considerare, che cioè questo sistema di comprendere nei confini territoriali quelle piccole porzioni di comuni che fossero inchiusate nei medesimi, fu pure adottato altrove, in Francia, nel Belgio, nella Toscana, a Ginevra, nel Lombardo-Veneto, ecc. Darò solo lettura del Codice censuario del Belgio (*No! no!*), allora dirò solo che questo Codice all'articolo 24 adotta questo principio.

Ed osservi la Camera che con questo sistema si ovvia a gravissimi inconvenienti. Darò un solo esempio. Qui sul territorio di Torino, vicino all'abbazia di Stura, abbiamo un podere di circa cinquanta ettari circondato da tutte le parti da beni che sono compresi nel territorio di Torino, e questo podere appartiene al comune di San Mauro. Ben vede la Camera gl'inconvenienti che gravitano su questo piccolo podere, in ogni caso in cui debba recarsi al proprio comune, o per servizi religiosi o per altro qualunque, coll'essere obbligato alla traversata di interminabili ghiaie e poscia del fiume.

Per queste ragioni adunque mi pare si debba adottare quest'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Gerbore insiste?

GERBORE. Non insisto per la soppressione dell'articolo, purchè consti dalla discussione che i beni patrimoniali che un comune possiede nel territorio di un altro non saranno colpiti dalla sua disposizione, ma bensì per la surrogazione della parola *unita* a quella *riunita*, e dell'espressione « nel territorio da cui sono circondate » alle parole « nel cui territorio si trovano; » poichè, se si trovano già nel territorio, non vi possono più essere unite.

PRESIDENTE. Il commissario acconsente che si dica *unita* invece di *riunita*?

RABBINI, *commissario regio*. Non ho difficoltà.

DELLA MOTTA. Io desidererei a proposito di quest'articolo una spiegazione, la quale credo basterà sia bene espressa nella discussione, appunto riguardo agli effetti che esso può avere sui diritti di proprietà, non dei comuni, ma dei particolari.

Io credo ottima la disposizione di rettificare la circoscrizione dei comuni, includendo i così detti *enclaves*, e credo naturalissimo che non si faccia cambiamento sui diritti di proprietà patrimoniale del comune che perde quella parte di territorio comunale, e non come fondo privato. Ma vi sono pure frequentemente dei diritti i quali sono usufruiti in comune dai comunisti sui territori appartenenti a un dato comune.

Di tal genere sono molti diritti importantissimi di acquaggio.

Vi sono parecchi comuni i quali possiedono qualche condotta d'acqua, e con essa, mantenuta a spese pubbliche, provvedono alla irrigazione di tutto il territorio comunale, in modo che colui il quale possiede nel comune, pagando le sue contribuzioni comunali, e concorrendo in questo modo al mantenimento di tale condotta d'acqua, ha diritto di irrigare le sue terre. Ora domando io se, quando una parte di questo territorio è staccata da questo comune e unita a un altro, in modo che un proprietario non venga più a concorrere alla spesa cui era sottoposto anticamente quando apparteneva a quel comune da cui fu stralciato, costui poi non verrà anche dai tribunali privato dell'uso di questo adacquamento. Io domando se questo non porterà un grandissimo dissesto nelle proprietà, poichè questi terreni chiusi possono comprendere molte proprietà per le quali sia molto importante l'irrigazione.

Certo il dire semplicemente che saranno salvi i diritti dei proprietari sarebbe poco, perchè non si può dire propriamente che questa sia una proprietà individuale quando anzi è un diritto reale del territorio. D'altronde i particolari del comune antico da cui fu stralciato quel territorio e che hanno già perduto i vantaggi che potevano avere dal possesso in comune di questo territorio risponderanno a colui che volesse continuare ad usare dell'adacquamento: ma voi non

concorrete più nella spesa, dunque non dovete più avere questo vantaggio. Quelli poi dell'altro comune a cui venne aggregato questo territorio, forse non avranno eguali mezzi per compensare il proprietario del territorio nuovamente aggregato, o forse troveranno gravoso di dividerli con un nuovo contendente.

Quindi a me sembra che la cosa sia da prendere in considerazione, acciocchè o si trovi modo di spiegare chiaramente come si vuol fare, ovvero si provveda in altra guisa acciò non sorgano poi liti difficili a terminare, poichè nasceranno necessariamente in questa circostanza degli interessi contrari tra il comune ingrandito ed il proprietario che si trova privato di quei diritti di cui usava quando apparteneva all'altro comune, diritti che sono certamente d'alta importanza e che in certi casi possono decidere assai del valore dei beni.

Io potrei anche aggiungere che simile circostanza si presenta per certi diritti di pascolo e di foggliaggio; ma questi diritti non sono così positivi ed importanti come quelli di irrigazione, ed è per ciò che mi sono fermato su questo esempio. Io domando adunque che si spieghi se s'intende di mantenere ai comunisti antichi e ai territori che saranno staccati, i diritti di acquaggio od altri simili onde usavano quando dipendevano da un altro comune. In tal caso si provvederà per gli interessi contrari che potrebbe avere il comune che ha perduto quel territorio comunale nel non più somministrare l'acqua che forniva prima.

Spero che mi si darà una spiegazione soddisfacente. In ogni caso, o con qualche aggiunta all'articolo, o con qualche spiegazione, potrà essere tolto il dubbio che, a parer mio, potrebbe offrire gravissime difficoltà o contestazioni tutte le volte che il diritto non è individuale ma è territoriale, cioè di essere o no incluso nei limiti di un comune.

RABBINI, *commissario regio*. Innanzi tutto io pregherei l'onorevole preopinante di osservare che la disposizione contenuta nell'articolo 7 non riflette che a ciò che possa riguardare in via amministrativa l'ente che si chiama comune e non può tendere ad altro, se non che a regolarizzare le deformità che pur troppo si incontrano in essi per gli accidenti che presentano queste frazioni le quali sono assolutamente staccate dall'ente principale ed inglobate in un altro comune.

Sotto questo rispetto non si possono in nulla pregiudicare i vari diritti che riguardino i beni che compongono queste frazioni e tanto meno quelli di pascolo o di irrigazione ad essi inerenti.

Ed in effetto quale sarà la significazione di questa riunione di frazioni ai territori nei quali sono comprese od inchiusi?

Sarà questa, cioè che questi terreni cogli abitanti che li fanno valere, invece che erano iscritti per tutti i diritti di cittadinanza elettorali e di domicilio nel comune A, saranno dopo tali riunioni iscritti nel comune B, ma questo non verrà mai a distruggere alcun diritto inerente a queste proprietà.

Riguardo poi ai diritti d'acqua, o consideriamo la cosa dal lato del principio, e in tal caso parmi che dal momento in cui l'articolo 7 messo in armonia con l'articolo 6 e uniti assieme non riflettono che ad una mira puramente amministrativa, ad un procedimento tecnico onde sorga una maggior regolarizzazione dei confini territoriali, parmi, dico, che questa questione non porti il benchè menomo pregiudizio, il benchè menomo danno ai terzi, e tanto meno ai diritti inerenti all'irrigazione; o ragioniamo sul fatto, ed allora io credo sarà più facile che la frazione inclusa usufruisca, e si

serva delle acque che scorrono sul comune nel quale essa è compresa, piuttostochè trarre le acque per irrigare i suoi beni dal comune staccato, e molte volte lontano, al quale era aggregata come ente morale, ma che poteva trovarsi in condizioni topografiche affatto diverse. Del resto, comunque la cosa sia, questo non può pregiudicare i diritti che essa ha alla gora dalla quale trae l'acqua per irrigare i suoi beni. Ond'è che io pregherei la Camera di dare a quest'articolo settimo la sua precisa significazione, quella cioè di un'unica, di un'esclusiva e più regolare confinazione territoriale senza arrecare il benchè menomo pregiudizio ai diritti dei possessori; a considerarlo insomma come un miglioramento di linee ed una facilitazione nell'eseguimento delle operazioni catastali, anzi che una perturbazione nei diritti inerenti ai beni fondi che compongono simili frazioni.

DELLA MOTTA. Ringrazio l'onorevole commissario regio delle spiegazioni che ha dato, le quali certamente tendono a spargere luce sull'interpretazione di quest'articolo. Io però non sono forse pervenuto a farmi precisamente intendere nel senso in cui presentava la difficoltà, la quale è solo in parte risolta.

Sta benissimo che si dica che l'intendimento della legge sia di attendere unicamente alla formazione dei limiti dei territori comunali, di regolarizzare e di rettificare i confini, ed in questo senso io ammetto essere questa ottima disposizione. Ma è ben altra la significazione diretta dell'articolo stesso: secondo che diceva il signor commissario regio, essa non ha altra significazione che questa del censo, di conferire agli abitanti di quel territorio stralciato, non già i diritti che dipendono da questa significazione censuaria, ma bensì quelli che risultano dal fatto di appartenere ad una comunità piuttosto che ad un'altra.

Il signor commissario regio dice che nell'ipotesi da me fatta, perderanno gli utenti il diritto a quella condotta d'acqua; ma qui non si parla di quegli utenti che abbiano un diritto speciale da poter sostenere avanti i tribunali su quella data condotta d'acqua; io parlai bensì della condotta d'acqua comunale, il cui beneficio è concesso a tutti quelli che possiedono nel territorio, e per conseguenza è alligata alla circostanza che il territorio sia del comune il quale ha questo diritto.

Se si stralcia questo territorio dal comune, è certo che vacillano questi diritti, perchè manca la condizione che si esige per averli; manca poi anche nel senso che i possidenti hanno questo diritto, inquantochè appartengono al comune e pagano tutte le spese che occorrono per questa condotta d'acqua, e quando siano stralciati dal comune non le pagheranno più, perchè sarà difficile che un comune vada ad imporre spese e contributi a chi non appartiene più al suo territorio, poichè molte volte non si possono specializzare con articoli distinti, e separare sempre questa spesa dalle altre comunali.

Dunque mi pare che in questi casi il dubbio rimarrà. Quanto al dire che ne staranno meglio questi stralciati, profittando dei diritti di altri comuni, affermo che questa è una eventualità molto dubbiosa. Difatti potrà succedere che siano annessi ad un comune in cui non ci siano questi diritti, e quindi non ne fruiranno. Il commissario regio sa meglio di me che, se un territorio si trova al fine di un comune, potrà essere servito dalle acque del comune superiore e non già da quello del comune inferiore. D'altronde conosco alcuni di questi comuni che hanno diritti consimili, e credo che, se si venisse a stralciare qualche parte del loro territorio, si potrebbe dir loro dai particolari del comune a cui prima appartenevano: voi non avete più diritto a queste acque, come

non avete più diritto agli altri redditi del comune. Quindi per siffatto mutamento ne verrebbe gran danno alla natura della proprietà individuale.

Per tali ragioni io non crederei fuori di luogo che si rimettesse l'aggiunta che era già nel progetto primitivo, con cui si direbbe *salvi i diritti di proprietà comunale o individuale*, o si desse qualche altra spiegazione atta a rimuovere i dubbi che a tal uopo possono insorgere.

RABBINI, commissario regio. L'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato che nei dibattimenti seguiti nel seno della Commissione medesima si è creduto di sopprimere le parole *salvi i diritti di proprietà*, perchè pareva che esse racchiudessero una qualità ristrettiva riguardo alla conservazione della generalità dei diritti che a tali frazioni potevano riflettere, ed io non saprei aggiungere altro a quello che vi fu detto dall'onorevole conte di Revel, se non che l'articolo 7 non riflette che ad una pura e mera operazione di regolarizzazione tecnica dei comuni, senza per nulla pregiudicare i diritti di proprietà.

Io quindi, come commissario del Governo, se la Commissione non ha difficoltà di aggiungere all'articolo 7 le parole *salvi i diritti di proprietà*, non mi oppongo, in quanto che questa è la precisa intenzione del Governo, e corrisponde precisamente alla prima redazione che esso aveva proposta.

DI REVEL, relatore. La Commissione ha cancellato quest'aggiunta appunto perchè temeva che colle parole *salvi i diritti di proprietà* si apportasse una restrizione di quegli altri diritti qualsiasi che potessero avere od i comunisti o le proprietà comprese nel nuovo territorio. Essa non può aderire a ristabilire siffatta locuzione per il motivo che la crede troppo restrittiva.

Mi pare quindi che questa dichiarazione, fatta ed assentita dalla Camera, dovrebbe chiarire la questione che fu messa innanzi dall'onorevole deputato La Motta, cioè che qui non si tratta punto di arrecare verun nocimento qualsiasi, od ai beni pei diritti reali che possono avere, od ai proprietari per le loro ragioni. Si comprendono unicamente nella mappa del territorio quei beni che sono inchiusi nel territorio medesimo; i diritti inerenti ai beni, o alle persone che godono questi beni, rimangono illesi; l'applicazione poi di questo principio spetta ai tribunali, e non è qui il caso di renderne ragione.

CAVOUR G. Hanno sicuramente molta autorità le dichiarazioni che si fanno dalle Commissioni nelle discussioni di una legge, ma però non equivalgono ad un testo di legge. Io comprendo la difficoltà messa in campo dall'onorevole relatore, che col dire *salvi i diritti di proprietà* si potrebbe sottintendere che l'inclusione di uno costituisse l'esclusione di altri; ma se si adottasse un'altra frase più larga, mi pare che tutte le opinioni potrebbero accettarla; e per questo io direi: *salvi tutti i diritti individuali*.

RABBINI, commissario regio. Il commissario regio non potrebbe accettare questa proposizione, in quanto che nei diritti individuali resta compreso il diritto elettorale, il diritto di domicilio. (*No! no!*) Bene, stiamo nei limiti dei diritti individuali, e sotto questo rispetto la Camera vede che io non potrei accettare questa proposizione; se si vogliono introdurre aggiunte tendenti a viemmeglio assicurare i possessori che tali diritti saranno conservati, io non mi oppongo, ed anzi mi dichiaro affatto indifferente, ma non potrei, in una legge che riguarda esclusivamente i benefondi, introdurre una parola che avesse relazione coi diritti individuali.

CAVOUR G. Io non ho mai inteso di entrare in questione di diritti elettorali, nè altri. Cercava una parola che fosse

meno restrittiva che quella di *diritti di proprietà* alla quale si è opposto l'onorevole relatore della Commissione; cercava di conservare il concetto del deputato La Motta, il quale mi sembrava di tutta equità.

A vero dire gli emendamenti improvvisati sono un elemento pericoloso; ma però la Commissione non ha conteso il principio, e quindi io proporrei che si rimandasse la locuzione alla Commissione, e che intanto si andasse avanti nella discussione, perchè mi pare che ci sia veramente qualche cosa da emendare.

DELLA MOTTA. Io mio disponeva appunto a ritirare il mio emendamento, perchè non ne sono io stesso contento, non esprimendo esso il mio pensiero, epperò io aderisco di buon grado alla proposta dell'onorevole Cavour, che, cioè, la Commissione studi questa questione; ma io vorrei la studiasse sotto un punto di vista sotto cui forse non l'esaminò ancora. Io credo che essa non si sia fatta una giusta idea dell'effetto che produrrà quest'articolo. Non basta il dire *salvi i diritti di proprietà*, e molto meno basta il dir nulla.

La Commissione dice: abbiamo stimato questa locuzione come restrittiva, e fu lasciato tutto intatto. Ma io le domandò quale azione darà ad un proprietario, il cui podere è uscito da un comune per entrare nel territorio di un altro, se questo rimane a secco e senza possibilità di ritrarre acqua da altra parte. Io non ho ora, nè in iscritto nè in mente, esempi positivi da portare innanzi, ma so che l'acqua comunale è cosa di altissima importanza. Ci sono territori di comuni coltivati a riso, che non hanno altra acqua che la roggia del comune, la quale scorre per tutto il comune stesso, e tutti i particolari hanno diritto di essere serviti dalla medesima. Ma quando un terreno sia stralciato da quel comune, e non contribuisca più (e questa è una gran ragione) alle spese, ai canoni che si pagano dal medesimo, con quale azione quel proprietario, che ha perduto il titolo di comunista, dirò così, potrà farsi sentire davanti ai tribunali? Il tribunale gli dirà: non siete più di quel comune, provvedetevi. Esso non può dargli un diritto che la legge non conferisce.

È sotto questo punto di vista, il quale è molto più scabroso e molto più importante forse che altri non pensi, che io desidero si studii la questione, perchè la rettificazione dei confini va benissimo, io lo concedo; la questione della proprietà privata dei comuni non può offrire difficoltà, perchè ai comuni non è vietato di possedere altri fondi come proprietari particolari; ma la questione dei diritti i quali dipendono dalla qualità dei fondi stessi può essere sommamente grave, e pregiudizievole sia ai privati, specialmente quando essi avessero contribuito alle spese di primo stabilimento, sia anche al censo, perchè quando a questi beni venisse a mancare il mezzo prossimo e necessario per la loro coltura, ne riuscirebbe ingiusto il censimento, perchè verrebbero censiti come beni adacquistabili, mentre in realtà, in seguito al censo stesso, cesserebbero di esserlo.

Io ho addotto alla Camera l'esempio più chiaro nelle condotte di acqua; ma vi sono anche altri casi, come sarebbe il pascolo, il fogliaggio, ecc., sebbene di minore importanza.

Io dunque insisto perchè sia accettata la proposizione dell'onorevole Cavour Gustavo, e si rimandi questo articolo alla Commissione, acciocchè lo studii sotto questo nuovo punto di vista che a me pare di grandissima importanza, e la cui portata non conosciamo ancora bene, perchè non sappiamo quanti comuni abbiano territori inchiusi in un altro, e quali diritti loro competano.

RABBINI, commissario regio. Mi sembra che il rimandare questo articolo alla Commissione per farne oggetto di

nuovi studi non sia una cosa che possa dare maggior luce sulla discussione fatta.

Quello di cui posso assicurare l'onorevole preopinante si è che nella Commissione questa questione fu considerata sotto tutti i diversi punti di vista. Ora io non entro in questa questione, dirò solamente che, o dalle dichiarazioni esplicite date dal Governo e dall'onorevole relatore circa la vera significazione dell'articolo 7, bastano per dimostrare non essere necessaria alcuna aggiunta, ovvero si conviene in una redazione la quale corrisponda presso a poco a quella già esistente nei primi progetti di legge.

Ondechè mi sembra che la Camera sia sufficientemente istruita sulla significazione di quest'articolo e possa perciò decidere se convenga o lasciarlo qual è, prese in considerazione le spiegazioni date dall'onorevole relatore, ovvero aggiungervi le parole *salvi i diritti di proprietà* o *salvi i diritti inerenti a tali terreni*, o qualsivoglia altra dizione che facilmente si potrebbe combinare senza rimandare questo articolo alla Commissione, la quale, come ebbi l'onore di dire, lo ha già considerato su tutti i punti di vista. Perciò, se *salvi i diritti di proprietà*, può forse sembrare una dizione troppo vaga, e si potesse trovar modo di adottarne un'altra, dicendo, per esempio, *salvi i diritti inerenti a tali terreni*, è mio parere che sarebbe più conveniente, senza mandarlo alla Commissione.

ARA. Ho domandata la parola solo per recare un esempio pratico in appoggio delle osservazioni dell'onorevole Della Motta. V'è il comune di Tricerro il quale ha venduta la sua roggia alle finanze, le quali per ciò, oltre ad essersi obbligate al pagamento di una data somma, hanno pure incontrata la obbligazione di irrigare tutto il territorio di quel comune. Posto questo per base, qualora vi sia uno stralcio di una porzione di quel territorio e venga aggregata al comune limitrofo di Trino, per esempio, io credo che in questo caso i proprietari della porzione stralciata non potrebbero più invocare il diritto di irrigazione, qualora siffatta aggregazione cambiasse la posizione legate dei terreni circa alle loro ragioni primitive verso il comune. Ora io penso che questa non sia l'intenzione nè della Commissione, nè del commissario regio. La loro intenzione è soltanto di comprendere i terreni inerenti ad altri comuni nella stessa mappa. Dunque io ammetto che nella figura mappale dei territori limitrofi vi sia annesso il terreno che forma una parte integrante di quel comune; ma io credo che in una legge catastale non si possano privare i cittadini possessori di fondi dei diritti che hanno acquistati quando erano nello stesso comune, a meno che si voglia colla legge sul catasto pregiudicare le questioni generali delle circoscrizioni comunali, per cui si attende un progetto già promesso dal Governo, e massime recentemente dietro lo speciale eccitamento fatto dall'onorevole deputato Genina, locchè io credo nè si possa nè si voglia.

Dal momento adunque che si tratta soltanto di una legge catastale, la quale non può nè dare nè togliere diritti che hanno i proprietari, io credo che, limitata la questione alla pura figura mappale, non possa l'articolo di cui si tratta avere la portata di privare di diritti acquisiti i beni che ne sono dotati, ed in questo senso io voto l'articolo senza alcuna modificazione.

CAVALLINI. Io credo che la Camera non possa discutere questa questione sotto il punto di vista in che l'hanno posta gli onorevoli preopinanti Ara, Della Motta e Cavour Gustavo, perchè essi la conducono veramente sopra un terreno sul quale la Camera non deve assolutamente entrare.

Gli onorevoli deputati parlarono sempre dei vari e diversi

casi, in cui vengano lese le ragioni, i diritti spettanti ai proprietari dei fondi che staccati dal territorio di un comune siano ad altro aggregati; parlarono in sostanza dei casi in cui sia questione *de meo et tuo*, ma giova ancora una volta avvertire, che la questione che si tratta di decidere attualmente non ha che fare coi diritti e colle obbligazioni che a detti proprietari possano incombere.

Quella questione dovrà poi in seguito essere definita, se vogliamo, come conseguenza della disposizione che si propone all'articolo 7, ma ora nè occorre parlarne, nè spetta alla Camera il risolverlo.

In quest'articolo non si stabilisce altro, tranne che una nuova circoscrizione, una nuova configurazione o delimitazione di alcuni comuni, e ritengo per certo che nessuno possa contestare (ed è stata difatti ammessa anche dagli onorevoli preopinanti) l'utilità della disposizione che in detto articolo viene proposta. Ma si obietta: quali saranno le conseguenze di tale disposizione? Rispondo: i diritti vogliono essere distinti in personali e reali. Se si parla di diritti personali è evidente che essi non vengono per nulla lesi, poichè lo stralcio di una frazione di terreno da un comune non induce anche la separazione dei proprietari, degli abitanti dello stesso comune, i quali possono ancora, quando lo vogliono, continuare ad abitare sino a che loro meglio aggrada, e quindi i loro diritti personali non ne sarebbero menomamente lesi. Ovvero si parla di diritti inerenti al fondo, ed in questo caso è evidente che la disposizione dell'articolo 7 non può per nulla offenderli, perchè è nella natura dei diritti reali di seguire il fondo presso qualunque proprietario ed a qualunque comune o provincia appartengono.

Il deputato Ara ci rappresentava un caso speciale, il caso del comune di Tricerro. Gli ripeterò in primo luogo che la Camera non può, non deve entrare in tutti gli svariati casi che possano presentarsi, perchè invaderebbe il campo altrui, entrerebbe, cioè, nella giurisdizione dei tribunali, i quali soli sono e devono essere chiamati a risolvere le diverse questioni, applicando le disposizioni del Codice civile a seconda delle varie circostanze che potranno presentarsi.

Osserverò in secondo luogo che nel caso testè citato del comune di Tricerro, il diritto della condotta d'acqua sarebbe a mio avviso un vero diritto reale inerente al fondo, dimodochè anche lo smembramento d'una parte di esso, e l'aggregazione della medesima ad altro comune non potrebbe per nulla impedire ai proprietari della parte smembrata di continuare a servirsi ancora dell'acqua loro occorrente per irrigarla.

Del resto la questione che ci occupa non è nuova, e la si presentò certamente alloraquando si addivenne allo smembramento di provincie, di divisioni e di parrocchie. Noi sappiamo per esempio che alcuni comuni, due o tre mandamenti furono non è molto stralciati dalla provincia di Vercelli per essere aggregati a quella di Novara. Io non so in quali condizioni speciali si trovassero quei comuni fra loro e rispetto alla provincia o divisione, alla quale primitivamente appartenevano. Ma è bene ovvio lo scorgere che al legislatore siansi presentate allora le stesse difficoltà che ora furono sollevate dagli onorevoli preopinanti, perchè poteva benissimo accadere che i comuni segregati fossero collocati in condizione diversa da quella in cui prima fossero. Ma per quanto io mi sappia, la legge in forza della quale quei comuni furono segregati da questa ed aggregati a quella provincia nulla ha stabilito intorno ai diritti ed alle obbligazioni che potessero avere quei comuni o quei mandamenti verso altri comuni o verso una data provincia, e ciò appunto perchè lo statuire

in proposito spetta naturalmente ai tribunali. Quello che ho detto dei comuni e mandamenti, si dica anche delle parrocchie. Vi sono comuni i quali sono divisi in diverse frazioni e in diverse parrocchie. Tali comuni subiscono modificazioni nei distretti parrocchiali. Questi ora vennero ristretti, ora vennero ampliati. Era naturale prevedere che allora quando si sarebbe trattato delle spese del culto e massime allora quando una frazione avesse al riguardo un diritto od una obbligazione speciale, sarebbero insorte contestazioni intorno all'esercizio o compartecipazione di quei diritti, od al peso per soddisfarla. Eppure nei decreti coi quali furono quelle modificazioni sancite nulla si determinò intorno alle conseguenze delle segregazioni medesime, siccome quelle intorno alle quali dovevano pronunciare i soli tribunali colla scorta del diritto comune, e tenuto conto delle diverse contingenze dei casi. E noi sappiamo che diverse questioni furono infatti dai magistrati definite, ed alcune altre vertono e vanno tuttodì ancora sollevandosi.

La Camera quindi, che non può contemplare tutte e singole le diverse circostanze, non può, non deve risolvere la questione sollevata dai deputati Ara, Della Motta e Cavour Gustavo; per lei deve bastare il conoscere che i proprietari degli stabili che trattasi di segregare da un comune per essere aggregati ad un altro per maggiore regolarità delle mappe e delle circoscrizioni comunali, non sono per nulla pregiudicati nei diritti e nelle obbligazioni che loro possono competere.

La Commissione non potrebbe poi accettare il rinvio proposto dall'onorevole Della Motta, perchè, a dire il vero, non saprebbe proporre una redazione diversa da quella già presentata. Essa ha ravvisata non che inutile, pregiudizievole la aggiunta proposta dal Governo, in forza della quale si dichiaravano *salvi i diritti di proprietà*, sia perchè con quella sembrava che si dubitasse in certo modo sulla conservazione di questi stessi diritti, sia perchè, come ha già osservato l'onorevole signor relatore, quella locuzione era troppo ristretta, escludeva cioè i diritti di uso, pascolo e simili. E la Commissione la quale vuole che siano in tutto illese tanto le obbligazioni quanto le ragioni di ciascun proprietario, di qualunque natura sieno o possano essere, credette miglior partito di proporre il semplice articolo come essa ve l'ha formulato.

ARA. Io sono d'accordo col deputato Cavallini, che colla presente disposizione di legge non possono per nulla venire pregiudicati i diritti personali, perchè sarebbe un non senso che con una legge di catasto si pregiudicassero i diritti che sono inerenti alle persone.

Convengo anche che non si è voluto, nè si doveva, nè si poteva pregiudicare i diritti reali, perchè dovendosi ciò fare per una legge generale di circoscrizione, non sarebbe stato luogo adatto un articolo di legge catastale.

Accetto quindi la dichiarazione, che qui non si tratta altro che di configurazione, ed io sono d'accordo, che una striscia di terreno quando s'innoltra in altro territorio, sia bene che si trovi nella mappa di questo territorio, ma ben inteso che questa dichiarazione debba ritenersi come base d'interpretazione di questo articolo di legge, e prendendo atto di questa dichiarazione della Commissione, io sono con essa d'accordo che non convenisse lasciare espressa nell'articolo la frase *salvi i diritti di proprietà*, perchè era restrittiva.

Per conseguenza, quando è ben inteso che non si pregiudichino i diritti nè personali nè reali, credo che si possa senz'altro votare l'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta insiste nella proposta di rinvio alla Commissione?

DELLA MOTTA. Non potendo ottenere di meglio, mi contenterò della dichiarazione testè fatta. (*ilarità*)

PERINATI. Io credo che una spiegazione sia assolutamente necessaria.

Faccio presente alla Camera che mi è occorso di vedere di queste convenzioni fatte tra i comuni per aggregazione e disgregazione, nelle quali si sono spiegati questi diritti.

Dirò di più che abbiamo dei trattati i quali hanno regolato i confini da comune a comune lungo la linea dello Stato.

A tal uopo posso citare un esempio. Nel trattato del 26 novembre 1822 si sono regolati tra Sua Maestà e la duchessa di Parma i confini tra i due Stati. Si sono tracciate diverse linee secondo l'andamento naturale dei terreni ed il dispellio delle acque, e poi si sono spiegate le conseguenze di questo nuovo tracciamento. Nell'articolo 4 si è detto che i sudditi delle due potenze continuavano a godere delle rispettive proprietà, ancorchè stralciate. Nell'articolo 5, passando a prevedere i diritti non privati, ma quelli dei comunisti, si è detto:

« Art. 5. È pure riservato, a favore degli abitanti di Santa Maria di Faro, il diritto di pascolo e fogliaggio soltanto tra il fossato di Malanatte, la cresta di Monte Zatta, ecc. »

Veggio pure espresso in seguito:

« Art. 9. Le cessioni e permutazioni risultanti dal presente trattato comprendono senza eccezione e riserva tutti i diritti di sovranità, regali ed altri, senza pregiudizio però dei privati diritti dei comuni, corpi morali, stabilimenti pubblici e dei particolari, ai quali non s'intende di recare verun detrimento. »

Dunque si è previsto il caso che questa linea tagliasse proprietà private, e si intese che tali diritti non dovessero essere pregiudicati.

Quindi credo sia il caso di dare una spiegazione legislativa. Improvvisando un'aggiunta, questa potrebbe riuscire assai imperfetta; e tanto più credo necessario che la Commissione se ne occupi, perchè essa potrebbe farsi carico della questione gravissima messa in campo ieri dall'onorevole Torelli, quella cioè del conguaglio per i rispettivi debiti e crediti tra i comuni nuovamente circoscritti. Dimodochè anche per questo motivo io credo che sia necessario che la Commissione riveda l'articolo di cui si tratta.

Non credo di potermi contentare di una semplice spiegazione data dalla Commissione, che questi diritti restino tutti illesi, siano questi di natura assolutamente privata, ovvero siano di natura comunale, mentre è evidente a me che quando un individuo abitante un comune non altrimenti può aver parte ad un pascolo, ad un diritto di raccogliere foglie o legna, ed a vari altri diritti di questa natura, e quello che più monta fra essi ad un diritto d'acquaggio, se non nella qualità di comunista, mi pare evidente che, perdendo questa qualità, questi diritti non li può più far valere. Dunque mi sembra che questo deve essere spiegato con un'apposita disposizione nella legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

DI REVEL, relatore. L'esempio posto innanzi dall'onorevole preopinante mi pare non calzi assolutamente alla questione che è in discussione. Egli ci viene a citare un trattato con cui si determinano i confini territoriali di due Stati, e nel quale necessariamente si è dovuto stabilire quali erano i diritti conservati, quali i diritti ricusati alle frazioni di territorio che rispettivamente venivano a cambiare di sovranità. Io non mi stupisco che in quei trattati si siano presi tutti

questi accordi per ben determinare quali erano i diritti di proprietà, o inerenti alle persone, o inerenti ai beni che cambiavano di Stato. Ma nella questione che si agita avanti la Camera non si tratta punto di innovare per nulla la condizione delle persone nè la condizione dei beni. I beni rimangono con tutti i loro diritti e colle loro azioni; gli individui rimangono coi medesimi diritti e colle medesime azioni che avevano quando facevano parte di un altro comune.

L'entrare minutamente a determinare quali siano i diritti che si intendono conservati e quali gli scaduti sarebbe, a senso mio, entrare in un vespajo inestricabile. Forse così facendo, noi crederemmo di conservare i diritti che per omissione non avemmo compresi, e non sarebbero più compresi sicuramente quando gli altri fossero inclusi, perchè resta sempre escluso un diritto quando sonosi inclusi gli altri.

Qui non si tratta punto di entrare nei diritti di proprietà, ma di circoscrivere la proprietà più in un comune che in un altro. Abbiamo dei beni inclusi in un territorio, e noi diciamo che nella mappa di questo territorio figureranno eziandio quei beni che si trovano inclusi nel medesimo; ma i diritti rimangono salvi, e specialmente dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal Governo, delle quali la Camera può prendere atto, rimane, a senso mio, sufficientemente inteso che nessuno dei diritti accennati potrà venire menomamente leso da questa disposizione.

Si vuol rimandare alla Commissione questo articolo. Ma che cosa farà essa? Bisognerebbe che andasse rintracciando quanti di questi territori sianvi nello Stato che abbiano una porzione di altro territorio comunale inclusa nel proprio, e ricercasse di qual natura siano i diritti attribuiti a questi beni; insomma dovrebbe la Commissione fare una indagine, che per essa è impossibile, e la quale, quand'anche potesse farla, non riuscirebbe mai che molto inesatta.

Per conseguenza, a nome della Commissione, io persisto nella proposta fatta dell'articolo 7 quale è inserito nel progetto, e mi oppongo al rimando del medesimo, che obbligherebbe la Commissione ad entrare in un esame che non può riferirsi a questa legge puramente catastale.

DEFORESTA. Io pure mi oppongo al rinvio alla Commissione. A me pare che, dopo essersi discusso per più di due ore, non sarebbe della dignità della Camera che questo articolo fosse ancora rimandato alla Commissione per trovare una espressione, la quale allontani il timore che dalla riunione proposta in quest'articolo possa derivare qualche pregiudizio.

Io credo che, dopo le spiegazioni date dalla Commissione e dal signor commissario regio, il timore manifestato dagli onorevoli deputati Della Motta e Pernati non sia fondato. Ad ogni modo, se si vuole procedere con maggior cautela, mi pare che potrebbero aggiungersi, in fine di questo articolo, le seguenti parole: «salve le ragioni che, in seguito a questa riunione, potessero derivare, da sperimentarsi in via amministrativa o contenziosa, in conformità delle leggi.»

Queste espressioni eliminano qualunque timore, e mi pare che non ci possa più essere difficoltà a che l'articolo sia approvato tal quale è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PERNATI. Io debbo rispondere qualche parola all'onorevole relatore il quale diceva non calzare l'esempio da me addotto, perchè allora trattavasi di stabilire i diritti di sovranità tra lo Stato nostro e quello della duchessa di Parma.

Io lo credo invece adattatissimo, perchè io non parlo della questione dei diritti di sovranità, ma di quella cui dava luogo

una delimitazione che ha tagliato una parte del territorio di una comunità. Dunque v'era questione di territorialità comunale appunto come qui si tratta, perchè si è staccata una parte di territorio comunale per aggregarla ad un altro Stato. Se adunque in quel caso in cui si è trattato di uno scorporo di territorio si è creduto necessario di esprimere che i diritti dei comunisti non restavano per nulla pregiudicati, io credo che sia necessario di esprimerlo anche qui. Nè mi arresta l'osservazione fatta dall'onorevole Di Revel che bisognerebbe venire ed esprimere tutti e singoli i diritti che possono competere ai comunisti, perchè io vorrei soltanto che si facesse una riserva generica in modo che l'opinione della Commissione e la dichiarazione fatta dall'onorevole commissario regio venissero tradotte in legge. E ciò desidero perchè, ripeto, mi pare grave assai la considerazione che quando uno ha cessato di appartenere ad un comune non possa più invocare i diritti di cui come tale unicamente godeva. Io non mi posso persuadere che, avendo la legge tolto a tale individuo la qualità di comunista, possa tuttavia invocarla.

Qui, o signori, non si tratta di diritti di privata proprietà, ma di diritti di comunanza che sono dati dalla sola legge e che dalla legge sono annessi al diritto di territorialità ossia di comunista. I diritti che ai singoli abitanti di un comune spettano come tali, non sono mai regolati dai tribunali; spetta ai comuni stessi il regolarli; dalle deliberazioni dei Consigli comunali dipendono i pascoli comuni, come pure i diritti di acquaggio, di fogliaggio, ecc. Questi non sono diritti inerenti alla proprietà, sono diritti inerenti unicamente alla qualità di comunista, e sono esclusivamente regolati dal comune.

Ora un comune non potrebbe andare a regolare questi in una frazione che più non gli appartiene, perchè fu da lui separata; nè i comunisti di quella frazione potrebbero invocare diritti che avevano unicamente, perchè il loro fondo faceva parte di un altro territorio; essendo staccati da un comune, cessano di essere comunisti e quindi di avere una qualità per cui avevano diritti a certi vantaggi particolari, come a certi pesi sottostavano. Dimodochè le basi di questi diritti tagliate dalla legge, dalla quale soltanto ripetono la loro esistenza, io credo che questi diritti cadrebbero. La Commissione non lo pensa; ma, se ella non lo pensa, mi permetta almeno che io la preghi di farsi carico di questo dubbio che mi pare diviso da diversi deputati; e posto che siamo per fare una legge che deve avere una portata così grande, si accenni a qualche parola di riserva la quale soddisfaccia al bisogno. E qui risponderò ancora poche parole all'onorevole Cavallini. Non calza l'esempio che egli adduceva delle provincie che ebbero variata la loro circoscrizione, accennando specialmente alla provincia di Novara. Io conosco perfettamente e in dettaglio quelle operazioni che si sono fatte a due riprese, appunto per variare la circoscrizione della provincia di Novara, e posso accertarlo che la questione della variazione del territorio provinciale non ha nulla che fare colla variazione del territorio comunale; imperciocchè la provincia non possiede e non dà diritti sul territorio che la comprende nella sua circoscrizione. Essa è un ente morale ideato unicamente dalla legge per rapporti d'ordine amministrativo, che non ha base nella natura delle cose, mentre che il comune esiste realmente.

Il territorio comunale esiste con dei diritti e delle passività reali e personali, mentre la provincia non rappresenta che una ruota, direi, nell'amministrazione dello Stato.

D'altronde non è il caso di contemplare i diritti degli abitanti delle provincie, perchè non ve ne esistono di alcuna

sorta. Tutti sanno che le provincie, tranne qualche stabilimento o qualche porto con pedaggio, qualche casa, non hanno redditi, e che fanno tutta la spesa per mezzo dell'imposta. Dunque non vi può essere paragone tra questi due corpi morali; tanto meno poi riguardo a questa questione dei diritti di territorialità.

In conclusione, il dubbio quanto meno è grave, e la questione che si è ventilata mi pare che meriti di essere presa in considerazione, giacchè si può fondatamente sostenere che quegli che ha cessato di essere comunista perde i diritti che aveva come tale. Ora la Commissione dice che non vuole che si perdano questi diritti; provveda dunque a che non siano perduti. Ho detto che vi sono esempi pratici in cui questi diritti furono riservati; ho accennato anche un esempio molto faciente al caso, quello di un trattato fra Stato e Stato, in cui, appunto per essersi variata la territorialità di qualche comune, questi diritti dei comunisti furono riservati.

Dunque si accenni anche qui a qualche cosa di simile.

DI REVEL, relatore. Quanto ha detto l'onorevole preopinante dimostra che la Commissione aveva ben a ragione escluse le parole: « salvi i diritti di proprietà, » perchè egli è venuto accennando a tanti diritti che dice non essere inerenti alla proprietà staccata, ma sì alle persone che passano da uno all'altro comune. Onde viene maggiormente dimostrato come, se noi vogliamo entrare partitamente a dichiarare quali sono questi diritti che rimangono riservati, rischieremo di comprenderne alcuni e di escluderne altri, perchè, quando abbiamo nominativamente accennati questi diritti, quelli che non sono compresi restano evidentemente esclusi.

Io credo che, quando abbiamo lungamente discusso ed ammesso che con questo articolo non si porta nocumento a qualsiasi diritto acquistato, basta questo motivo di legge per escludere la possibilità di cui fa cenno l'onorevole preopinante, cioè che si possa venire un giorno invocando contro questi comunisti che sono passati in un altro comune, la perdita da essi fatta dei diritti che prima del loro distacco potessero misurare.

Io ritorno sempre sulla stessa questione, che qui non si tratta d'altro che di circoscrivere sulla mappa le proprietà quali si trovano sul terreno. I diritti delle persone e dei beni rimangono salvi. Il modo di farli valere deve essere lasciato alla cura dei tribunali; che, se noi vogliamo entrare a determinare quali sono questi diritti che s'intendono conservati, io credo che non sia possibile una locuzione sufficientemente certa, per non recare poi qualche pregiudizio in definitiva. Io quindi, a nome della Commissione, persisto a mantenere la redazione quale fu proposta, e non assento al rinvio alla medesima, perchè il mandato che le si vuol dare sarebbe ineffettuabile.

PRESIDENTE. Come ha udito la Camera, il deputato Pernati propone il rinvio alla Commissione...

PERNATI. Siccome la Commissione assolutamente non vi assente, rinunzio alla mia proposta. Desidero che poi non insorgano delle quistioni che diano luogo a lagnanza contro i termini della legge.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Deforesta è così concepito:

« Salve le ragioni che possono derivare da questa riunione, da sperimentarsi tali ragioni in via amministrativa o contenziosa in conformità delle leggi. »

Lo pongo a partito.

(Non è approvato.)

Rimane a deliberare sull'emendamento proposto dal de-

putato Gerbore, il quale consisterebbe nel surrogare alle parole « al comune nel cui territorio si trovano » le parole « al comune dal cui territorio sono circondate. »

(Non è approvato.)

Metto quindi ai voti l'articolo 7 quale fu proposto dal Governo e consentito dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 8. Dietro la misura parcellare si esprimeranno rispettivamente sulla mappa e sui libri censuari la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Si riterrà come appezzamento ciascuna porzione di terreno situata nello stesso comune appartenente allo stesso possessore e costituito della stessa qualità di coltura. »

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO AVIGDOR SULL'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA FRANCIA.

AVIGDOR. Je demande la parole.

Si la Chambre me le permet, elle voudra bien interrompre pour un instant la discussion de la loi sur le cadastre pour entendre une interpellation que je désirerais avoir l'honneur d'adresser à monsieur le ministre des finances relativement à une mesure émanée du Gouvernement français, et qui est de nature à affecter à un haut point les intérêts commerciaux de tout le littoral de nos Etats, et surtout des contrées oléagineuses.

La mesure à laquelle je fais allusion est le décret impérial du 22 décembre, qui réduit le droit sur l'importation des huiles d'olive de toutes provenances à 10 francs par navire français venant des lieux de production.

Cette réduction des trois quinzèmes serait assurément profitable à notre commerce si elle ne comprenait pas toutes les provenances, c'est-à-dire si les huiles de Naples, d'Espagne, de la Toscane, d'autres pays de production, n'étaient reçues en France au même droit réduit dont nous jouissions seuls auparavant.

Mais du moment qu'elle comprend toutes les provenances indistinctement, et qu'on applique un droit uniforme, toutes les concessions, tous les privilèges, toutes les faveurs qui nous étaient accordées par le traité de commerce et de navigation conclu avec la France en 1852 disparaissent intièrement.

Cependant la Chambre doit se rappeler que ce n'est que parce que des concessions sur les droits d'importation de plusieurs de nos produits, et surtout des huiles d'olive, ont été accordées par la France, que notre Gouvernement a accordé en retour à la France, sur l'importation de ses vins une réduction de droits considérables, puisque les vins, en cercles ou barriques, ne sont assujettis qu'à un droit d'entrée de francs 3 50 par hectolitre, tandis que les vins des autres provenances supportent un droit de 8 francs.

Et par suite de ces droits différentiels voici ce qui est arrivé cette année-ci: comme il y a eu manque de récolte, ainsi que chacun le sait, dans tous les pays viticoles, la France a décrété la libre introduction des vins, et elle a ouvert tous ses marchés, en franchise de droits, aux vins d'Espagne, de Sicile et de Naples.

Nous, nous étions dans une position identique à celle de la France, nous avons souffert de la même pénurie de vins et

au grand détriment du bien être de nos populations, car chacun sait que le vin est une des bases de l'alimentation de nos classes laborieuses, surtout dans le litoral et en particulier pour le comté de Nice, et nous devons nous adresser pour nos besoins à la France.

Ainsi ces vins qui venaient d'Espagne et de la Sicile n'ont fait qu'entrer en France, y toucher barre, pour ainsi dire, et puis nous les avons reçus, nous, avec un droit de 9 francs 50 centimes, tandis que, si nous n'avions pas été liés par le traité, nous aurions reçu les vins d'Espagne, de Naples, etc., à beaucoup meilleur marché.

Maintenant je crois qu'il suffit de cette simple observation pour éveiller la sollicitude de notre Gouvernement sur la nécessité que le traité de 1852 sorte son plein effet, c'est-à-dire que, du moment où la France revient à consacrer une égalité de droits pour l'importation des huiles de toutes provenances, il faut aussi qu'elle veuille bien nous accorder une compensation, et cette compensation est une réduction dans les droits d'importation des huiles d'olive provenant de notre pays.

Subsidiairement, je désirerais que, dans l'intérêt commercial, notre Gouvernement étudiat la question des droits différentiels qui frappent l'introduction des vins dans notre pays, afin d'arriver à une amélioration de tarif profitable au bien être de nos populations.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Credo di poter rispondere immediatamente all'interpellanza che l'onorevole Avigdor mi ha rivolto.

Il Ministero difatti si è preoccupato dell'ultima ordinanza del Governo francese, colla quale il dazio sugli olii di oliva venne ridotto di 26 lire ogni 100 chilogrammi per i paesi coi quali la Francia non ha trattati e di 15 lire per i paesi coi quali essa ha trattati speciali.

Debbo dire anzitutto che questa disposizione non può a meno di riconoscersi come utile ai paesi specialmente produttori dell'olio. È bensì vero che il vantaggio è maggiore per gli Stati che non hanno trattati colla Francia, ma non è però senza importanza per il nostro, poichè una riduzione di 5 lire o, per dire meglio, 5 50, tenuto conto dell'aumento del decimo che esiste in Francia su tutte le imposte, è sicuramente un beneficio.

Ciò posto, io reputo che dobbiamo fare plauso a questa disposizione, massime che in essa scorgiamo una novella prova del fermo intendimento dell'attuale Governo francese di progredire nella via della libertà commerciale.

Nè questo provvedimento è il solo che sia riuscito giovevole al nostro paese. La Camera si sovrerà che, pochi mesi or sono, il Governo francese riduceva in una proporzione assai più larga il dazio sulle bestie bovine, cosicchè pel Piemonte da 40 lire venne ridotto a 3. Nulladimeno non si può contendere che la Francia, avendo esteso la riduzione anche a quei paesi coi quali non ha speciali trattati, cessa quel favore che aveva concesso al nostro Stato in contraccambio della diminuzione del dazio sul vino. Non vi ha dubbio che per tal motivo cesserebbe, se non l'obbligo legale (perchè nel trattato concluso colla Francia non si stabilì che tal favore non si accordasse ad altri Stati), l'obbligo, direi quasi, di convenienza di non concedere gratuitamente agli altri ciò che alla Francia si era concesso mediante un corrispettivo.

Ciò ammesso, non rimane più che a vedere se sia opportuno ridurre il dazio sui vini provenienti dai paesi coi quali non abbiamo trattati. Qui non si tratta più di una questione economica o politica, ma piuttosto di una questione finanziaria, poichè è questione di vedere se si possa da noi fare il

sacrificio di quel maggior prodotto che era si ritrae da vini introdotti dai paesi coi quali non abbiamo trattati, e che sono tuttora colpiti dal dazio di lire 10 l'ettolitro.

La Camera può di leggieri immaginare che il primo mio impulso sarebbe di proporre l'eguaglianza di diritto per i vini forestieri, almeno finchè la Francia mantiene l'eguaglianza di trattamento per gli olii; ma confesso che, sia perchè vi era stata quasi una tacita intelligenza di non più toccare per questa Sessione la già tante volte variata tariffa, sia anche per l'apprensione di veder scemare il già molto scemato prodotto delle dogane, mi sono astenuto finora di fare questa proposta al Parlamento. Tuttavia debbo riconoscere che in pratica l'effetto del dazio differenziale viene deluso, perchè, come diceva l'onorevole Avigdor, molti vini di Spagna vanno in Francia. E siccome il Governo francese ha ridotto a 25 centesimi, se non erro, il dazio sui vini di Spagna, pagando quel tenue dazio, ottengono un certificato di origine francese, e sono poi importati nel nostro paese come provenienza della Francia, per cui non pagano che il dazio ridotto; sarebbe questo un sotterfugio che converrebbe far cessare.

Per tutte queste considerazioni il Ministero esaminerà meglio la questione; e, se ravviserà che non sia per nascerne grave scapito alla finanza, proporrà al Parlamento di estendere, se non in modo permanente, in modo transitorio (sinchè durerà almeno la malattia delle uve, e quindi l'alto prezzo del vino, e sinchè la Francia mantenga l'eguale trattamento per gli olii esteri), di estendere il favore concesso alla Francia a tutte le estere contrade.

AVIGDOR. Si la Chambre le permet, j'aurais l'honneur de répondre quelques mots à monsieur le président du Conseil.

L'objection principale qu'il a faite, est celle qu'il croit que, dans la convention de 1852, la clause qui établit que toutes les concessions et immunités accordées par un des Etats contractants à une autre nation seront étendues aux sujets respectifs des deux nations, ne se trouve pas insérée dans le dernier traité.

Mais dans le texte que j'ai sous les yeux je vois que dans le traité de 1852 il est dit :

« Il est entendu entre les hautes parties contractantes que, sauf les modifications stipulées par le présent traité, les conventions antérieures des 5 novembre 1850 et 20 mai 1851 conservent toute leur force et valeur, et demeurent comme si elles étaient insérées mot à mot dans le présent acte. »

Or le traité de 1850 contient à l'article 14 cette clause :

« En tout ce qui concerne les droits de douane, de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre Etat qu'il ne le soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle. »

Ainsi, d'après le texte et l'esprit de la convention et d'après la rédaction bien explicite de cet article, il me semble que le droit est pleinement ouvert à notre Gouvernement de demander cette compensation au Gouvernement français, et avec autant plus de raison qu'il ne faut pas perdre de vue que nos intérêts commerciaux sont inquiets, et qu'on se préoccupe avec raison sur nos marchés producteurs de l'effet de cette réduction des droits.

Pour tout le litoral depuis le comté de Nice, de Gènes jusqu'à l'extrême limite de la frontière de Levant c'est le moment de la récolte.

S'il y avait incertitude, s'il y avait hésitation, ce ne serait qu'au détriment des intérêts commerciaux, et par conséquent des intérêts des propriétaires.

Je crois que ces nouvelles observations engageront doublement le Ministère à vouloir bien apporter une attention sérieuse à cette question.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Martelli.

MARTELLI. Giacchè siamo sul terreno delle tariffe doganali, mi sia lecito di fare alcuni eccitamenti al signor ministro delle finanze onde appo il Governo francese...

PRESIDENTE. Se si tratta di un'altra interpellanza, sarebbe conveniente di aspettare alla fine della seduta o fissarla per un'altra.

MARTELLI. Non dirò che brevissime parole.

Con la petizione 5512, presentata or sono pochi giorni alla Camera dai fabbricanti di falci ed istrumenti di agricoltura in valle di Macra, si viene a reclamare giustizia contro il disposto delle tariffe che si riferiscono ai prodotti di loro fabbriche.

La tariffa francese impone di lire 160 per quintale i prodotti piemontesi che dalle nostre frontiere s'introducono nella vicina Francia, mentrechè la nostra tariffa non colpisce i prodotti francesi che s'introducono da noi che con lire 12 50 per quintale; da questa enorme differenza di dazio ne deriva che i prodotti esteri vengono a fare concorrenza poco equitativa a quelli di fabbrica piemontese sui nostri mercati, senza che i nostri industriali possano per la enorme imposta francese concorrere sugli esteri mercati con i loro prodotti.

Faccio però istanza appo il Ministero acciocchè, ad onore di ragione e giustizia, ove entrasse in trattative col Governo francese in materia di tariffe, prendesse in considerazione la sopra enunciata petizione, e faccia sì che sparisca una tale enorme diversità di tariffa.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DI LOCOMOTIVE PER LE STRADE FERRATE.

SOMMEILLER, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport de la Commission sur le projet de loi qui a pour objet l'achat d'une nouvelle locomotive pour le chemin de fer. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1678.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° STIPENDI E INDENNITÀ AI COMMISSARI DI LEVA; 2° ORDINAMENTO DEI PROCURATORI; 3° ORDINAMENTO DEGLI USCIERI.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge:

L'uno per determinare lo stipendio e le indennità di trasferta dei commissari di leva. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1790.)

L'altro relativo al riordinamento dei procuratori (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1799.)

Il terzo pel riordinamento degli uscieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1794.)

Questi due ultimi progetti sono quelli di cui, colla legge pel nuovo Codice di procedura civile, ne fu prescritta al Governo la presentazione entro l'anno.

SOPPRESSIONE DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE PROFESSIONI.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge pel riscatto di questi posti di procuratori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1807.)

Siccome questa quistione è strettamente legata con quella del riordinamento dell'esercizio della professione di procuratore, giacchè il prezzo di riscatto viene fissato dietro le basi sulle quali si è stabilito questo servizio, io proporrei alla Camera di delegare alla medesima Commissione l'esame dei due progetti, cioè quello per l'ordinamento dell'esercizio dei procuratori e quello da me presentato sul riscatto dei posti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si manderanno alla stessa Commissione.

Intanto la Camera dà atto ai signori ministri della presentazione di questi progetti.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA CLASSE CRIMINALE NEL MAGISTRATO DI APPELLO DI TORINO E PER LA DIVISIONE IN DUE SEZIONI DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO.

BROFFERIO, relatore. Depongo la relazione di due progetti di legge che riguardano: l'uno la creazione di una nuova classe criminale pel magistrato di Appello di Torino, l'altro la divisione in due sezioni del magistrato del Consolato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1630.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Pregherei il signor relatore a dire se si sono fatte modificazioni a questi progetti di legge.

BROFFERIO, relatore. Non ve ne ha alcuna.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Poichè non vi sono modificazioni, pregherei la Camera a volerli mettere al più presto possibile all'ordine del giorno.

VALEHIO. Dopo la legge sul catasto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Temo che sia troppo tardi. Se la Commissione è d'accordo, probabilmente non vi sarà alcuna discussione, perchè i due progetti sono semplici. Io farei istanza perchè si metta in discussione sabato.

PRESIDENTE. Domani si distribuirà la relazione, e sabato si potrà mettere all'ordine del giorno.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CATASTO.

PRESIDENTE. Si prosegue nella discussione del progetto sul catasto.

Ho già dato lettura dell'articolo 9.

Il signor commissario regio ha la parola.

RABBINI, commissario regio. Nel primo alinea dell'articolo 9, là dove si dice « che appartiene allo stesso possessore e ad una medesima qualità di coltura, » sarebbe necessario, per meglio spiegare che cosa si debba intendere per appezzamento, aggiungere la parola *classe*, perciocchè può

darsi che in un comune o nella stessa possessione vi sia, per esempio, un campo o prato od altra qualunque qualità di coltura la quale spetti veramente allo stesso possessore sia situata nello stesso comune ed abbia le stesse qualità, ma che, per cause provenienti da attitudini intrinseche del terreno o per posizioni fisiche o per altre cause che possano avere influenza sulla maggiore o minore produttività di questo fondo, sia necessario dividerlo in due o più parti, secondo i diversi gradi di attitudine produttiva.

Se la Commissione non ha difficoltà, io per la parte regolamentare di questa legge proporrei di aggiungere questa parola: « ad una medesima qualità e classe di coltura. »

DI REVEL, relatore. La Commissione accetta questa modificazione. Evidentemente, quando si fa il rilevamento parcellare, bisogna distinguere la diversità del terreno e la diversità di coltura.

In una medesima coltura vi sono più classi, e cito un solo esempio:

Un prato è irriguo o non irriguo. Non cessa di essere prato in un caso o nell'altro, ma la sua condizione dell'essere irriguo o no fa che passa assolutamente da una classe all'altra.

Quindi è necessario di farne due appezzamenti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 9 coll'aggiunta proposta dal commissario regio ed accontentata dalla Commissione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome la classe si distingue nella qualità di coltura, io direi « che ha la medesima qualità di coltura e la medesima classe, » aggiungendo così queste ultime parole.

BRUNET. Domando la parola per chiedere la soppressione della parola *coltura*.

La distinzione dei territori in ragione di coltura fu una delle cause principali che portarono confusione e scompaginamento nei catasti che ebbero luogo sia nel secolo scorso, sia in questo.

Infatti l'esperienza ha dimostrato che la catastazione fatta in un dato tempo non poteva seguire con tutte le modificazioni a cui man mano il proprietario assoggettava il proprio terreno.

Il progresso delle scienze, lo sviluppo dell'agricoltura, la invenzione dei nuovi strumenti, l'introduzione nel nostro paese di novelli metodi di coltivazione, tutto concorre a confermare la mia proposizione, che, cioè, la qualificazione dei terreni in ragione di coltura riesce dannosa in un catasto.

Io quindi propongo che sia tolta la parola *coltura*, e si lasci la sola parola *classe*.

RABBINI, commissario regio. Domando perdono all'onorevole preopinante. Qui si tratta di una legge di catasto, e forse, mi permetta che io le faccia questa osservazione, non ha pensato alla portata, alla significazione di queste parole, *qualità di coltura*, la quale non altro contiene che il primo elemento per la stima; se non farete la stima sulla qualità di coltura, a quale altro elemento sarà dessa appoggiata? Ora, dal momento che si stabiliscono in questo articolo caratteri estrinseci, onde si riconosce un appezzamento dall'altro, il primo carattere estrinseco è quello della qualità di coltura, e questo, dico, deve servire di prima base e di primo elemento al sistema censuario. Questo è uno dei lati più importanti ed indispensabili per l'operazione catastale.

Riguardo poi agli inconvenienti che accenna, e che riflettono più particolarmente la mobilità delle diverse qualità di coltura, io prego la Camera di osservare che in questa parola è implicato un grande principio, quello, cioè, che riguarda la conservazione dell'estimo catastale; noi intanto facciamo

il catasto per quanto riguarda ai beni rurali secondo la qualità di coltura che si riconosce all'atto del rilevamento parcellare; riguardo poi al tener conto delle variazioni che possono succedere nella coltura, ammetto che dall'epoca in cui fu fatto il catasto francese a quest'ora ebbero luogo delle grandi variazioni, ma questo sarà un oggetto del quale più particolarmente ed in modo chiarissimo si occuperà la legge della conservazione dell'estimo. Non mi estendo ora in maggiori spiegazioni a questo riguardo; dico solo che, se noi togliessimo le parole *qualità di coltura*, sarebbe tolto l'elemento primo, indispensabile per procedere all'estimo dei terreni e per ciò sconvolto intieramente tutto il sistema onde è retta la legge che si sta discutendo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal deputato Brunet.

(È appoggiato.)

L'onorevole Brunet ha la parola.

BRUNET. Le osservazioni esposte dal signor commissario regio mi hanno maggiormente confermato nella mia opinione. Il signor commissario si limita a far osservare che egli tiene conto della coltura per poter addivenire alla stima; ma io farò osservare a mia volta che qui non si tratta di stima, ma bensì di definire l'appezzamento e di qualificarlo in ragione di coltura. Dico adunque che dell'elemento compreso sotto il nome di coltura si potrà servire l'estimatore per assegnare un determinato valore al fondo. A questo riguardo non faccio osservazioni, ma, quando si voglia che questo carattere serva di norma per la formazione del catasto, dirò che l'esperienza fatta in ordine ai catasti del secolo scorso e del presente ha dimostrato come questo carattere si debba abbandonare affatto se si vuole avere un catasto stabile e duraturo.

RABBINI, commissario regio. Ho detto che nell'articolo 9 si esprimono i caratteri estrinseci onde si distingue l'uno dall'altro appezzamento, ed ho anche più volte accennato al rilievo parcellare di ciascuno di essi. Ma, secondo la proposta dell'onorevole preopinante, una tenuta di 500 ettari, per esempio, divisa in cinque o sei appezzamenti, e formata di prati, campi, vigne e boschi, non costituirebbe che un solo appezzamento. Così la qualità di coltura non può più servire di base alla stima, e per conseguenza alla determinazione della rendita netta ed allo stanziamento di un'imposta, ma può servire unicamente ad un puro e semplice accertamento dei limiti dei benefondi.

Vede dunque la Camera che, se noi tenissimo conto di questa divisione della coltura, non potremmo avere l'elemento principale per la stima; in secondo luogo, il catasto non potrebbe servire per l'estimo dei fondi e per lo stanziamento di un'imposta, ma servirebbe unicamente, come quella del cantone di Ginevra, all'accertamento dei benefondi; nè vale il dire che qui non siamo ancora sulla stima, e che questa operazione possa essere eseguita dall'estimatore. A questo riguardo io devo avvertire la Camera dell'inconveniente gravissimo che sorgerebbe dall'adozione di questa massima, ed è che noi saremo costretti a far procedere a due distinte misure: l'una per l'accertamento delle proprietà più o meno estese, l'altra dall'estimatore per la divisione delle colture che si trovano nell'interno di ciascuna possessione, incumbenti questi che involgerebbero l'operazione catastale in una congerie ed in un labirinto tale di lavori di procedimento da renderlo in pratica assolutamente ineseguibile.

Faccio ancora osservare essere indispensabile che nella definizione compresa nell'articolo 9 sia compreso anche il carattere estrinseco della qualità di coltura, poichè, quando saremo poi alla parte che riflette la stima, non avremo più

elementi onde fare la tariffa e le altre operazioni atte a conseguire la determinazione della rendita netta dei benifondi, scopo principale di questa legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Vorrei aggiungere alcune osservazioni per dimostrare che l'esclusione che si vorrebbe adottare renderebbe assolutamente impossibile la formazione del catasto sul sistema parcellare da noi prescelto.

Si dice che qui si tratta di descrivere gli appezzamenti, non di stimarli, che si deve lasciare al perito estimatore di fare le debite distinzioni per venire alla stima; ma io domando: quando un perito estimatore avrà rilevato un'area, per esempio, di otto o dieci giornate (vecchia misura), tutte complessivamente raccolte in un solo numero di mappa, cioè in un solo appezzamento, benchè composto di vigne, campi, prati, come farà egli la stima su questa generalità di appezzamento quando noi vogliamo una stima individuale per applicare ad ogni classe la sua tariffa secondo la misura?

Come farà adunque ad applicare questa tariffa di stima che sarà già stabilita? Egli non riuscirà, perchè non potrà fare una stima individuale; e, quando anche volesse fare una stima pezzo a pezzo di tutti quei milioni di frazioni di terreno in cui è diviso il nostro paese, sarebbe costretto, quando treva una pezza vigna o prato, a fare poi quella operazione che il perito misuratore non aveva fatta antecedentemente e cominciare dal dividere in parcelle quello che, secondo il sistema dell'onorevole preopinante, non si dovrebbe separare prima.

Farò poi notare, rispetto alla confusione che egli dice esistere nei censi antichi e moderni, che questa non sussiste.

Di censi parcellari eseguiti nel secolo passato, non avvi che il censo milanese. Ora questo ha cominciato a fare le parcelle non solo della qualità di coltura, ma delle classi in cui questa si divide, e, fissata la sua tariffa, l'ha applicata nel catasto.

Questo non altera punto lo stato del censo; se si vuol fare un censo il quale debba di mese in mese o di anno in anno andare indagando le mutazioni fatte nelle proprietà, si viene a perdere una gran parte del valore del censo, fondata su ciò che il censo imposto diviene il censo regolatore della proprietà e dell'imposta, qualunque sia il miglioramento che si faccia ai fondi.

Verrà poi il tempo della rettificazione dell'estimo, ma per un lungo periodo di anni il censo deve rimanere fondato sulla rendita riconosciuta nell'atto che si fece il catasto, e questa non si può riconoscere se non si separano le qualità di coltura ed anche le classi della medesima.

Un'ultima osservazione pregiudiziale contro quanto proponeva l'onorevole relatore io la deduco anche dall'approvazione dell'articolo 8, già votato dalla Camera, nel quale si è stabilito lo stesso principio. In tale articolo è detto: « Dietro la misura parcellare si esprimeranno rispettivamente sulla mappa e sui libri censuari la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra. » Dunque sarebbe già stabilito il principio che deve essere indicata la qualità di ciascun appezzamento di terra.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha la parola.

BRUNET. Le osservazioni del signor ministro dei lavori pubblici si riferiscono a che sia conveniente conoscere la qualità di coltura di un fondo, affine di potere a suo tempo servirsi come elemento di stima. Io, come ho detto testè, non faccio discussione alcuna a questo riguardo. Io acconsento che gl'ingegneri catastali i quali devono fare la stima del fondo

tengano conto di tutti gli elementi che ereditano convenienti per poterli stimare su basi fisse e giuste; ma dico che, terminata l'operazione relativa a questa stima, lo stabilire che nel catasto stabile si debba tenere conto della qualità di coltura non la credo cosa conveniente, e, come ho accennato testè, la credo contraria a quel principio che si deve avere in mira in un catasto definitivo.

Per ottenere un catasto stabile è indispensabile che gli elementi dei quali la legge si deve servire per organizzarlo siano tali che non presentino una mobilità, alla quale sarebbe impossibile tenere dietro. Mi rincresce di dover ripetere l'osservazione già fatta, cioè che è impossibile che un ufficio catastale di proprietà, sotto qualunque nome sia organizzato, possa seguire un determinato fondo in tutte le fasi a cui è soggetto relativamente alla sua coltura. Dunque questa circostanza basta a dimostrare che la qualificazione del fondo in ragione di coltura non sia conveniente all'ordinamento ed alla conservazione del catasto.

Vengo poi alla seconda osservazione del signor ministro, il quale dice di non conoscere altro esempio che il catasto milanese, nel quale appunto si adottò questo sistema di tenere dietro alla coltura.

Io non conosco il catasto milanese, ma conosco bensì alcuni dei nostri catasti antichi, tra cui alcuni di quelli eseguiti sotto il Governo francese, specialmente uno che, cominciato nel 1816, fu terminato nel 1830 dalla nostra comunità.

Dallo studio di questi catasti, e di quest'ultimo principalmente, nacquero queste osservazioni che credetti opportuno di presentare alla Camera.

Dopo avere citato esempi dei catasti del secolo scorso, di cui oggi si vedono apertamente i difetti, dopo avere citato quello che si eseguì per cura del Governo francese, il quale, per testimonianza dello stesso commissario regio, ora è reso quasi inutile, io credo che alla vigilia di formare un nuovo catasto si debba tenere conto anche delle minime particolarità che possono col tempo trarre il nuovo catasto in quelle condizioni in cui ora sono ridotti gli altri.

Vengo ora alla terza osservazione, l'osservazione pregiudiziale.

Io confesso ingenuamente che non posi mente che vi fosse quella parola *qualità*; se così è, io non ho la benchè minima difficoltà a ritirare la mia mozione, mentre non credo impegnare questione sulla superficialità di una osservazione.

PRESIDENTE. Dunque la ritira?

BRUNET. Se è pregiudiziale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho detto il motivo per cui credeva pregiudiziale la mia osservazione, ma ripeto essere, a mio avviso, fuori luogo anche tutte le altre osservazioni dell'onorevole preopinante.

Potrei aggiungere qualche cosa su questo argomento. Egli dice che è stato indotto dall'esperienza di altri catasti a fare questa piccola osservazione; ma lo prego di badare che la sua è una osservazione cardinale e tale che sovverte tutto il sistema censuario.

Egli ha parlato di certi catasti che furono fatti qui ed altrove, fra cui ha citato il catasto francese, dicendo che è già stato immutato in modo che non si può più applicare; ma il catasto francese è degenerato nella confusione in cui si trova per causa della parcellazione, non dell'assegnazione della quantità di coltura, contro la quale nessuno ha mai reclamato, poichè è un principio da tutti riconosciuto.

Egli si preoccupa delle mutazioni che nasceranno nei terreni perchè si vuol fare un catasto stabile; ma si è appunto

perchè si eseguirà un catasto stabile che sono mal fondati i suoi timori; se si facesse un catasto variabile ogni anno, allora sì che sarebbe una difficilissima impresa andare tutti gli anni cercando le variazioni che sono succedute nella coltura, ma con un catasto stabile, se non perpetuamente, almeno per un lunghissimo periodo di anni, compiuto una volta, non si andranno più cercando le mutazioni nella qualità di coltura.

Se io ho citato il catasto milanese si è perchè esso è il solo che, fatto con questo principio, si è conservato da oltre cento anni. Crede l'onorevole preopinante che questo catasto si sia conservato così regolare perchè non siano successe mutazioni di coltura? Se avvi paese in Europa in cui siano avvenute mutazioni di coltura si è il territorio milanese, perchè è stato censito nello stato della più abietta agricoltura, e questa è ora giunta ad un punto di perfezione a cui pochi altri in Europa sono saliti.

Ciò malgrado, non vi è confusione nel catasto, perchè, essendo stabile, si è sempre riguardata una data parcella di terreno stimata per una data qualità e classe di coltura come se non avesse mai subito modificazione di sorta nella qualità e classe di coltura, perchè, non variando questi elementi, non cambia nemmeno l'imposta. Ora, ripeto, queste mutazioni non possono avere influenza alcuna né indurre ad alcuna indagine o nuova operazione, se non quando si addiverrà alla riforma del catasto per grandissimi miglioramenti succeduti, i quali possono avere determinata una variazione tale tra la ricchezza assoluta e relativa dei terreni e quella che era all'epoca in cui il catasto è stato fatto che sia prezzo dell'opera il rinnovarlo; ma sino all'eventienza di quell'ipotesi la conservazione del catasto non è fatta che per le mutazioni di proprietà.

MICHELINI G. B. Le operazioni del catasto sono così difficili e complicate che bisogna procurare di semplificarle il più che sia possibile. Ora tutte quelle differenze che devono indurre a dividere e suddividere il terreno per formare gli appezzamenti, tutte quelle differenze, dico, indicate in questo articolo, aggiuntavi quella opportunamente suggerita dall'onorevole commissario regio, cioè la classe o la natura intima del terreno, sono tutte necessarie. Trattasi di vedere se sia pure necessario di tenere conto della qualità di coltura, perchè altrimenti non bisognerebbe complicare senza utilità le operazioni del catasto e le successive mutazioni.

L'unico argomento addotto per sostenere che di essa si deve tenere conto è che la coltura forma una delle basi della stima. Vediamo dunque se veramente la cosa deve essere così.

Primieramente la coltura di un terreno varia da un anno all'altro, a seconda della rotazione cui è soggetto. Ora volete voi prescrivere all'estimatore di tenere conto di quella specie di coltura cui è sottoposta la terra in quell'anno, in quel momento in cui si fa il catasto in quel tal sito? Allora la vostra base di stima potrebbe riuscire assolutamente erronea. Supponete che in quell'anno vi sia maggese, cioè che non vi sia reddito, bassa sarà la stima, ed il Governo, cui si pagano i tributi, sarà perdente. Odo dirmi intorno che si prenderà la media. Anch'io sono di questo parere, e così farei se fossi perito in questa bisogna; ma in tale caso è inutile che dal catasto risulti della natura della coltivazione, giacchè essa non ha da servire di base.

Ma vi ha di più: indipendentemente dalla rotazione agraria, la qualità di coltura può cambiare sia per i progressi dell'arte agricola, sia per altri motivi. Così io porto opinione che in molti paesi sarebbe utilissimo moltiplicare i prati, onde avere maggiore quantità di concime; per tal guisa si avrebbe

il reddito dei prati, e, a cagione del concime, non diminuirebbe la quantità degli altri prodotti. Ora, se voi volete che il perito si attenga unicamente alla natura della coltivazione, al tempo in cui si fa la catastazione, senza tenere conto dei possibili o probabili cambiamenti, fallace può riuscire la stima. Se poi tale non è la vostra volontà, allora io non veggio la necessità di tenere conto nel catasto della qualità di coltura.

Io non dissento che il perito tenga conto della qualità di coltura, ma non gli si deve imporre tale obbligazione in modo assoluto, perchè si correrebbe il pericolo di obbligarlo a fare un'ingiustizia, recando danno od al Governo, che deve esigere i tributi, od ai contribuenti, che devono pagarli.

Io comprendo benissimo che gli appezzamenti devono dividersi come si dividono le proprietà, perchè le mutazioni di proprietà sono successivamente indicate sugli appositi libri di catasto, come si dirà nella legge di conservazione del catasto. Se ciò dovesse avere anche luogo quanto alla qualità di coltura, se, cioè, tutti i cambiamenti che si fanno a questo riguardo dovessero essere registrati, io vedrei opportuno di fare, formando il catasto, tanti appezzamenti quante sono le specie di coltura; ma ciò è assolutamente inutile, dacchè il commissario regio ci diceva che di tali successivi cambiamenti non si terrà conto.

RABBINI, commissario regio. Io prego l'onorevole deputato Michelini e la Camera a voler portare un momento l'attenzione sullo scopo della presente legge.

È detto all'articolo 2 che essa avrà per oggetto: 1° l'accertamento dei beni stabili, con quel che segue; 2° la determinazione della rendita netta per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale. Dunque due oggetti principali sono contemplati in questa legge. Ma bisogna pur preparare il materiale per conseguire lo scopo che ci siamo prefisso. Mentrechè coll'articolo 3 fino all'11 provvediamo per l'accertamento della proprietà, e ci riserviamo all'articolo 12 e successivi di provvedere per la determinazione della rendita netta, bisogna pure che non ci dimentichiamo che abbiamo da conseguire il secondo scopo, quello della determinazione della rendita netta.

Ora, come si può essa ottenere se voi non conoscete la diversa qualità di coltura di un fondo, imperciocchè egli è precisamente da questa diversa qualità di coltura che si desume il reddito netto? Sotto questo rispetto adunque, la diversa qualità di coltura deve servire di elemento preparatorio per conseguire il secondo scopo propostoci con questa legge, cioè il reddito netto dei benefondi; ma è cosa indispensabile che ciascun appezzamento sia distinto secondo la sua qualità di coltura e dipendente grado di attitudine produttiva. Qui, non lo nego, abbenchè non siasi chiaramente formolata, sorge una questione, quella del tempo in cui debba essere accertata e rilevata questa qualità di coltura.

A questo riguardo dirò alla Camera che in tutti i censimenti si è pure stabilita un'epoca a cui riferire tale accertamento. Però sembra siasi ora accordati tutti gli uomini che si occuparono di cose catastali che tale rilevamento debba stabilirsi e riferirsi al momento della misura parcellare, se si vogliono evitare i gravissimi inconvenienti che s'incontrerebbero adottando un qualunque altro sistema.

Stabilito questo principio, sul quale credo la Camera non vorrà dissentire, sorge tosto una questione importantissima a risolversi, ed è quella che riguarda quelle colture che sono in istato di miglioramento e per quei fabbricati che sono in istato di costruzione, le quali cose non si saprebbe in quale stato e condizione si debbano ascrivere.

A questo apparente inconveniente, o signori, si provve-

derà, e forse tra non molto, colla legge che riguarderà la conservazione del catasto, nella quale fra le altre cose si dovrà provvedere per l'allibramento di questi beni che si trovano, si può dire, in uno stato di transizione; intanto noi riteniamo che le qualità di coltura saranno immutabili, e conservate tali sino a che siano verificati i fatti che saranno determinati colla legge che riguarda la conservazione del catasto.

Ma, se noi trascurassimo il rilevamento della qualità di coltura (non faccio che ripetere ciò che ho già detto), sarebbe impossibile di procedere all'estimo di beni fondi, che forma l'oggetto principale e quasi esclusivo della legge che si sta discutendo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Aggiungerò alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole commissario. E prima di tutto dirò che potrei facilmente concepire una proposta tendente a restringere il significato della parola *appezzamento*, ma mi reca meraviglia l'udire che alcuni de' miei onorevoli colleghi proponano invece di allargarlo. Si ritiene infatti per appezzamento quella determinata porzione di terreno che è sita nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore ed ha una medesima qualità di coltura. Secondo questa definizione 100 ettari di terreno possono costituire un appezzamento solo, sebbene sieno divisi da canali, da strade, ecc. L'appezzamento adunque non ha sempre poca superficie, e talvolta ne avrà una sì estesa che non sarà sì agevole cosa il designare le diverse parti delle quali si compone.

Ma se si ammettesse la proposizione dell'onorevole Brunet, l'appezzamento prenderebbe ben più vaste proporzioni e sotto il nome di appezzamento verrebbero compresi, come faceva testè osservare il signor ministro dei lavori pubblici, tutti indistintamente i terreni che appartengono ad un proprietario solo, qualunque ne sia la coltura, sieno aratorii, boschi, prati, risaie, vigne e che so io. Ma in questo modo il catasto non soddisferebbe più a tutti gli usi ai quali deve pure servire. Si tratta, per esempio, di vendere una data parte dell'appezzamento, si tratta di restringere un'ipoteca generale su d'una sola parte d'appezzamento, ma come fare, in questo caso, secondo la proposta del deputato Brunet, a conoscere la quantità, il valore della parte dell'appezzamento che si vuole alienare o su cui si intende ridurre il vincolo ipotecario? Il censo adunque fallirebbe ad uno de' suoi scopi, e questo sarebbe già un motivo sufficiente per respingere la proposizione Brunet.

Se non che parmi ancora essere assolutamente necessario che noi ci atteniamo alla qualità di coltura, perchè è evidente che questa qualità dinota l'attitudine della produzione. Una vigna, ad esempio, produrrà molto di più che un semplice aratorio; un prato darà maggior prodotto di un aratorio, e la qualità della vigna, del prato serviranno al geometra per attribuire al fondo maggior valore. Nè vale il dire, come osservava il deputato Michelini, che la coltura può variare da un anno all'altro, a beneplacito del proprietario o del possessore del fondo.

Certamente vi sono fondi, la cui coltura può variare di anno in anno; ma ve ne sono pure altri la coltura dei quali è invece invariabile almeno per un dato corso d'anni. Un campo, per esempio, ripieno di gelsi, un fondo coltivato a vigna dimostra l'attitudine del terreno, l'intendimento del proprietario di conservare tale coltura.

Un aratorio invece può essere coltivato quest'anno a segala od avena, l'anno venturo a frumento, quindi ridotto a prato, poscia a risaia, e via dicendo. Ma la suscettività a

queste diverse colture non impedisce punto al perito di classificare il fondo. Il perito comprenderà questo fondo in quella classe di fondi che nel censo milanese, per esempio, è denominata aratorio avvicendato, e, tenendo conto dell'attitudine e della possibilità e probabilità dell'avvicendamento, vi attribuirà un valore maggiore, mentre al contrario dovrà comprendere in una diversa classe, e conseguentemente attribuire un valore minore ad uno stabile che non vada soggetto all'avvicendamento di coltura. Ben vede quindi l'onorevole deputato Michelini che la variabilità della coltura non è punto d'ostacolo a che nell'appezzamento si tenga conto della speciale qualità di coltura.

Anche per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre spero che la Camera vorrà approvare l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Brunet, consistente nella soppressione delle parole « e una medesima qualità di coltura. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, coll'aggiunta proposta dal commissario regio delle parole « della medesima classe. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun appezzamento di terra e ciascun fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà, od il possesso e godimento a nome proprio.

« L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà. »

BRUNET. La disposizione contenuta nel secondo alinea di questo articolo è senza dubbio, a parte le questioni tecniche della formazione delle mappe, la questione più importante dell'ordinamento catastale, e diede luogo a serie discussioni in tutti i paesi ove fu ordinato un catasto.

Questa questione consiste nel determinare i limiti entro i quali la combinazione catastale deve ristarsi, cioè se il catasto debba essere limitato unicamente ad accertare la superficie dei fondi, ed ottenerne una stima per organizzare quindi l'imposta, oppure se il catasto debba essere organizzato in modo che serva ad accertare la proprietà e regolare la trasmissione.

Il ministro nella relazione annessa al progetto di legge accennò a questa questione, ma disse che, attesa la difficoltà che presenta, credeva opportuno di limitarsi a ravvisare nella formazione del catasto un solo principio, cioè quello di somministrare al Governo il mezzo di stabilire un equo riparto di imposta. Io credo che nello stato attuale delle cose, se noi non otterremo questo secondo risultato, il vantaggio non è tale da stare a confronto del sacrificio. Noi tutti sappiamo da quante angherie è sopraffatta la proprietà territoriale. Per entrare in discussione su ciò che si deve fare per semplificare le operazioni relative all'accertamento della proprietà ed alla sua trasmissione, non credo vi sia occasione più opportuna di quella in cui si procede ad un ordinamento catastale.

Io non sono ora in grado di far citazioni, e mi limiterò unicamente ad esporre in poche parole ciò che, a parer mio, si potrebbe tentare in tale circostanza. Ognuno di noi, conosce che cosa sia un titolo nominativo di credito verso un Governo. Questo costituisce una reale proprietà, la quale frutta un interesse come un fondo stabile. Ciascuno di noi conosce con quali semplici forme si può constatare il possesso di questi crediti, che chiamerò proprietà; ognuno conosce con quanta facilità tali proprietà si possono vincolare, con quanta facilità si possano trasmettere. Io non entrerò in

particolarità a questo riguardo, poichè so benissimo che, parlando ad un'Assemblea quale è questa, è inutile entrare in particolarità che ciascun membro conosce. Lo scopo a cui tenderebbe la mia proposta, sarebbe di cercare il modo con cui poter applicare alle proprietà fondiaria la semplicità delle operazioni colle quali si può constatare, vincolare, trasmettere la proprietà di questi titoli o cedole.

Io non nego che questa questione in tutti i siti dove fu proposta fu a primo aspetto stimata quasi inattuabile, ma questa circostanza non mi potrà impedire di pregare la Camera a volerla favorire di una qualche attenzione.

Ciascuno di noi conosce, come ho detto testè, i vincoli, le angherie a cui va soggetta la proprietà fondiaria, secondo le leggi che ci reggono attualmente. È impossibile, per poco che si considerino tutti i procedimenti, tutti i giudizi di graduazione, di subastazione e di altro, il non vedere che le nostre proprietà hanno un valore minore d'assai del reale e di quello che avrebbero se fossero regolate da leggi più semplici e più razionali.

Nel Codice civile s'incontrano eccezioni, le quali sembra a primo aspetto non potrebbero avere luogo, qualora si adottasse un sistema di questo genere; ma io osserverò alla Camera che, seguitando anche le disposizioni del Codice civile, la combinazione semplice, che si otterrebbe da questo progetto è tale da superare di gran lunga tutti i vantaggi che nel Codice civile, sotto il nome di privilegio o d'altro sono stabiliti.

Vengo ora ad accennare un'idea d'applicazione, perchè la credo indispensabile per giustificare la mia mozione.

Lo Stato è diviso in tanti comuni, ed i comuni in tanti numeri di mappa; applico adunque ad ogni numero di mappa quelle osservazioni che accennai riguardo alle obbligazioni di Stato. Avvi modo di combinare questi numeri così chiaramente (e in ciò accenno a quanto si legge in uno dei progetti del Governo dove si parla dell'atlante figurato) da non dare luogo alla benchè menoma contestazione, ed in tal caso bisogna adottare come principio la sola unità del numero di mappa.

Ciascuna cascina e ciascun podere sarà diviso come si farà nell'operazione catastale in una determinata quantità di numeri di mappa, ed ogni numero avrà in sè dichiarata ed indicata l'estensione della superficie del terreno, non che l'estimo ed il valore, il quale, secondo la legge proposta, si potrebbe denominare valore catastale.

Questo valore può stare sino a un certo punto in confronto, come accennava testè, ad una cedola, ad un'obbligazione di Stato.

Ridotta la cosa a questo punto, la questione principale consiste nello stabilire il meccanismo indispensabile a tutte queste operazioni; io non intendo di trattenerne la Camera a particolarizzare tutte le operazioni cui può dar luogo il movimento della proprietà organizzata in questo modo; farò soltanto osservare alla Camera che, prima di parlare di queste cose, io esaminai un catasto, e tutti i numeri di mappa che lo compongono; considerai poscia i mezzi per addivenire all'applicazione del progetto testè accennato, e dovetti convincermi che, mediante un conveniente studio, la cosa non presenterebbe gravissime difficoltà, nè tali da non doverla in qualche modo tentare.

Ritornando alla questione principale, cioè al principio generale della mia mozione, io credo che, dopo tanti lavori che si sono fatti sull'organizzazione catastale, dei quali abbiamo sentito negli scorsi giorni molti elogi e molte censure, che non si debba limitare lo scopo del catasto, ma che sia neces-

sario dargli tutta quella estensione e quell'efficacia che il paese, la civiltà ed i tempi richiegono.

Io confesso che le osservazioni contenute nella relazione del signor ministro a questo riguardo non sono abbastanza valide onde si debba abbandonare affatto questo progetto.

Io propongo pertanto quest'articolo: « Sarà presentato un progetto di legge tendente a stabilire col mezzo dell'ordinamento catastale l'accertamento, la vincolazione e la trasmissione della proprietà nel maggior grado di semplicità. »

Quest'articolo dovrebbe essere aggiunto alla fine della legge, come l'altro relativo alla stima.

Qualunque possa essere il giudizio che la Camera emetterà su questa mia proposta, credo conveniente far osservare che questa questione merita d'essere con profondo studio ricercata; poichè, oltre agli altri vantaggi, offre l'occasione di introdurre miglioramenti nell'organizzazione legislativa dello Stato. È legge di natura che le scienze, le lettere, le arti, le industrie debbono progredire di pari passo nella via del perfezionamento, e quasi sorelle strette le une alle altre, darsi mano e sostenersi, dirette sempre a quel grande scopo, la maggior felicità possibile dell'uomo. Ogni fatto minimo, ogni circostanza non deve essere per noi trascurata. Qual fatto, qual circostanza adunque più opportuna offrirassi di questa che tratta del catasto, per esaminare se la nostra legislazione relativamente alla proprietà, non possa essere portata sin d'ora a quel grado di perfezione, o almeno di miglioramento che è senza dubbio da tutti reclamato?

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se appoggia la proposta del deputato Brunel.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor relatore.

DI REVEL, relatore. Io ho ascoltato con molta attenzione le cose che vennero esposte dall'onorevole preopinante, ma, a dir vero, non saprei troppo come la sua proposta calzi a proposito dell'articolo di legge che stiamo discutendo.

Noi in questo articolo stabiliamo unicamente il modo con cui dovrà essere intestata la parcella di terreno che sarà stata misurata; se cioè dovrà essere intestata al proprietario o al possessore, e definiamo a chi ne ha la proprietà e il possesso e godimento a nome proprio.

È naturale che le parcelle censite si devono intestare a qualcheduno, onde sapere da chi ripetere il pagamento del censo che loro si attribuisce. Ma l'onorevole preopinante coglie questa circostanza per proporre che invece di limitarci a misurare le parcelle, noi determiniamo un sistema per cui vengano definiti i vincoli che su di esse possono gravitare, e lo siano in modo tale che non possa più essere contrastato, cosicchè possa diventare un titolo di proprietà negoziabile.

Io osservo che non bisogna confondere due cose: le proposte che vengono fatte dall'onorevole preopinante potranno diventare un compimento del catasto, quando il catasto sia fatto; ma, prima di addentrarci nelle questioni che possono nascere tra due privati intorno ai limiti ed ai pesi della loro proprietà, dobbiamo anzitutto rilevare questa proprietà, e rilevarla nella condizione in cui si trova, nella condizione dei confini che non vengono contrastati all'atto della misura; quand'anche nella misura di una parcella, coi procedimenti di contraddittorio che sono stabiliti, mancasse il contraddittorio delle parti, e venisse ad una parcella data una estensione maggiore a pregiudizio del vicino ed a danno del proprietario, l'operazione del catasto non porterebbe nessun documento. Nell'operazione del catasto non ci portiamo

giudici delle contestazioni che possono esistere tra i privati intorno alla estensione delle loro proprietà, noi ci limitiamo a cogliere la superficie e la natura del terreno quale ci si presenta al momento dell'operazione. Nell'indicare l'estensione e la configurazione di ciascuna parcella, l'amministrazione del catasto procura di avere l'intervento dei proprietari, e di comprendere nella parcella la vera proprietà d'ogni individuo, ma se manca l'intervento dei proprietari, l'amministrazione del catasto procede colle indicazioni che trova sul terreno quali si presentano, le quali indicazioni quando sono poi tradotte nella mappa non apportano nessun nocumento ai diritti dei privati. Conseguentemente il voler formare un catasto il quale sia realmente una delimitazione contraddittoria con tutti i privati per le singole parcelle, e valga al segno di diventare titolo legale di proprietà, essa è una operazione che si presenta sotto un aspetto così vasto, che non giudico che l'operazione del catasto potrebbe mai avere fine, se si volesse intraprenderla con quest'aggiunta.

Che il catasto possa diventare un giorno titolo legale di proprietà, quando l'esperienza ne abbia dimostrata la vera, l'esatta sua formazione, egli è cosa da desiderarsi, ed è cosa che forse avverrà, ma il volere sin d'ora introdurre un sistema per cui ciascuna proprietà diventi così stabilita in modo legale ed in contraddittorio di tutti gli altri proprietari, da servire di titolo legale in avvenire, è cosa che io non credo sia possibile nella operazione del catasto.

Quanto poi al rimanente della questione fatta dall'onorevole preopinante, che cioè queste parcelle rappresentate da un numero di mappa suddiviso secondo la natura e la estensione della proprietà, diventino titoli per se stessi negoziabili, io credo che è una questione che rientra in quella del credito agrario, nella quale forse potrà trovare sede più opportuna.

Intanto noi non dobbiamo perdere di mira quello che dobbiamo fare.

Si tratta di misurare la superficie dello Stato, comune per comune, e addentrando nel comune misurare le parcelle secondo la diversità dei proprietari, la diversità di coltura e di classe.

Questa è la base di tutte le altre operazioni.

L'estenderla poi maggiormente è questione che potrà nascere più tardi, ma se ora complichiamo questa operazione, già abbastanza difficile, con altre viste di miglioramenti che verrebbero ad incagliarla, io credo che invece di far progredire la cosa pubblica, noi ci metteremmo in gravi inciampi.

Conseguentemente io non potrei, a nome della Commissione, accogliere la proposta della presentazione futura di una legge che, a mio parere, non ha nessuna relazione colla questione che stiamo trattando.

MICHELINI G. B. Le cose dette dal deputato Brunet sono di tutta verità; opportunissimi sono i suoi suggerimenti.

Antico è il desiderio di coordinare il catasto col sistema ipotecario. Questo bisogno è ogni giorno maggiormente sentito; quanto più cresce la mole dei debiti, tanto più cresce il disordine del sistema ipotecario. Ove il Parlamento credesse opportuno di fare una tal legge, si renderebbe presso che inutile la legge che la Camera sta da lungo tempo laboriosamente studiando, quella sul credito fondiario.

Perchè far favori, concedere privilegi a pochi, ove si potesse, migliorando la legislazione, promuovere il credito fondiario nell'interesse del pubblico?

Tuttavia, come avvertiva anche l'onorevole relatore, non

è qui che deve agitarsi tale questione. Una buona legge sul catasto può essere un incamminamento all'attuazione dei desiderii del deputato Brunet, ma è cosa indipendente.

Quanto a me, a vece di prescrivere al Governo, con un articolo di legge, di presentare una legge a tale riguardo, la qual cosa non mi sembra molto opportuna, in quanto le leggi si fanno pel pubblico, e non mancano altri mezzi per costringere i ministri ad aderire alle volontà del Parlamento, sarò contento di pregare caldamente il Ministero, di nominare una Commissione coll'incarico di studiare profondamente quest'argomento, il quale, lo confesso, è uno dei più difficili; ma, ove fosse felicemente risolto, sarebbe uno di quelli che maggiormente gioverebbero alla prosperità pubblica.

RABBINI, commissario regio. Io non entrerei a discutere lungamente sulle diverse idee generali emesse dall'onorevole deputato Brunet, nelle quali, se male non mi appongo, io troverei di che scrivere un libro, inquantochè egli mette innanzi, per esempio, quale debba essere il vero carattere di un catasto, quale il metodo per conservarlo, quali siano i rapporti che devono esistere tra i vari proprietari e le proprietà stesse, quali i rapporti dei proprietari coi possessori dei fondi, quali i rapporti di questi col sistema ipotecario.

Io, signori, non farò a questo proposito che un'osservazione. Ella è già cosa, come vedete, abbastanza spinosa, abbastanza crucciante l'operazione di un catasto; ed il volerla involvere in idee generali astratte, in idee generali inapplicabili, in principii dei quali alla fin fine non se ne capisce bene la portata, crederei che sarebbe un pregiudicarla.

Signori, avete sott'occhio, e state esaminando un progetto di legge catastale, che mira al conseguimento di due scopi, cioè primieramente la misura, ossia l'accertamento dei beni fondi, in secondo luogo la determinazione della rendita netta di essi beni. Voi siete testimoni della garanzie che il Governo ha cercato di darvi, perchè l'accertamento della proprietà riesca soddisfacente sotto tutti i rispetti, ma non potrebbe proporvi un accertamento legale, assoluto, se si sta nei limiti della possibilità umana, ma non l'accertamento legale del quale mi sono studiato di darvi una idea nelle precedenti tornate. Ora per procedere a quest'accertamento fatto nei limiti della possibilità, abbiamo bisogno di definire, di contornare ciascun appezzamento e di sapere a chi dobbiamo intestarlo; la questione è semplicissima. Accertato il vero possessore, avremo il materiale per giungere agli altri scopi fra cui avvi quello principalmente della riorganizzazione ipotecaria. Quanto poi a quel carattere assoluto cui intenderebbe che ci appigliassimo l'onorevole deputato Brunet, posso rispondere categoricamente. Sì, signori, ciascun appezzamento, quale verrà accertato e rilevato, sarà sempre rappresentato con un apposito numero di mappa.

Onde, se non in modo legale, noi otterremo pur sempre un accertamento dei beni fondi secondo le varie loro qualità e classi e secondo i vari modi onde sono posseduti nei limiti i più rigorosi che si possano ottenere dalla scienza e dall'arte, e si provvederà poscia alla tenuta in evidenza di tutte le mutazioni e di tutte le variazioni che in esso possano avvenire, sia nei possessori, sia nei confini, sia nell'estimo di essi.

Il voler poi attribuire un carattere di legalità, come hanno cercato di fare nel Cantone di Ginevra, il volere poi attribuire un carattere assoluto ad un'operazione catastale, questa, mi permetta la Camera di dichiararlo, è un'operazione assolutamente inesequibile; egli è perciò che, stando ai termini semplici dell'articolo decimo, il quale stabilisce

che l'intestazione debba farsi al possessore come che di più facile accertamento, senza che, secondo l'alinea che lo segue, siano per nulla pregiudicati i diritti di proprietà, mi sembra che l'articolo possa interamente sussistere tanto sotto il rapporto catastale, quanto per ciò che si ha in mira di conseguire.

Io non posso poi a meno di oppormi assolutamente a che in fine di questa legge sia aggiunto un altro articolo il quale imponga l'obbligo al Governo di presentare un progetto di legge del quale non saprei bene capire la significazione e la portata.

BRUNET. L'articolo di legge che ho proposto mi pare che abbia abbastanza dimostrato quale era la mia intenzione a questo riguardo, cioè di portare l'attenzione della Camera su questo importante oggetto, il quale fu come importante considerato da altre Assemblee le quali si occuparono di ordinamenti catastali; la mia proposizione non tende menomamente a ritardare od impedire le operazioni catastali, e neanche ad aumentarne la spesa, le operazioni possono procedere prontamente, e quanto alla mia proposizione vi ha ancor tempo a pensarvi; intanto tutte le operazioni geodetiche possono compiersi, poichè la mia proposizione non è che relativa a quelle combinazioni catastali, riguardanti il movimento che chiamerò parcellare del catasto.

Non avendo pertanto la mia proposta altro scopo, pregherei la Camera di volerla prendere in considerazione.

Io non domando altro, se non che si prenda ad esaminare questa questione, onde si possa presto o tardi presentare un progetto il quale, senza nulla intaccare l'organizzazione del catasto, costituisca sulla base di questo una legge relativa alla proprietà, di cui il bisogno è universalmente sentito.

GALVAGNO. Se la proposta messa innanzi dal deputato Brunet fosse inattuabile dopo la formazione del catasto, io crederei che si dovesse sin d'ora prendere in considerazione. Se non che io reputo che questa, dopo l'approvazione del catasto, si possa molto più agevolmente eseguire. Diffatti, che cosa si vuole col sistema di collegamento tra la conservazione del catasto, quella delle ipoteche ed il modo di trasmettere la proprietà? Si brama sempre di ottenere un solo

scopo, cioè quello della conservazione del catasto: come si potrà raggiungere questo intento? Quando si avranno le mappe regolarmente formate ed i numeri di queste, allora si potranno collegare non solo i due sistemi della conservazione del catasto e delle ipoteche, ma altresì quello della insinuazione. Con questi tre mezzi, quando le ipoteche non si prenderanno più che sopra il numero delle mappe, e non contro le persone, io credo che il catasto non solo sarà conservato, ma andrà a mano a mano perfezionandosi.

Il prendere impegno di presentare un progetto di legge sin d'ora, o dopo uno o due anni, è cosa impossibile. Quindi io sono d'avviso che dobbiamo progredire nella legge sulla formazione del catasto, e che quando questo sarà compito, otterremo tutti i risultati a cui dianzi ho fatto cenno.

RABBINI, commissario regio. Tutti siamo d'accordo che il riordinamento del catasto debba identificarsi col sistema ipotecario, col credito fondiario, coll'ufficio dell'insinuazione, ma che al giorno d'oggi il Governo si impegni di presentare tra qualche tempo un progetto di legge a questo riguardo, sarebbe pretendere l'impossibile. Io prego la Camera ad avere la pazienza di aspettare che almeno in una provincia sia attivato il catasto, ed allora, vistine i risultati e gli effetti, si potrà presentare, ove occorra, il desiderato progetto di legge, il quale non può a meno di recare notevoli cambiamenti nell'ordine attuale di tutti i rami amministrativi più sopra enunciati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione del deputato Brunet.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 10.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.